R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti Magistrati:

Anna Luisa Carra Presidente

Giuseppe di Pietro Giudice relatore

Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 52 /2026

nel giudizio iscritto al n. 69570 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

1) Sicilfunghi soc. coop. a r. l., con sede a Bolognetta (PA) in contrada Roccabianca km 240, cod. fisc e P. IVA n. 00369180823, in persona degli amministratori e legali rappresentanti *pro tempore* D'Amato Salvatore (nato a Marineo il 15.8.1956 ed ivi residente in via Agrigento n. 63, cod. fisc. DMTSVT56M156E957W), Staropoli Salvatore (nato a Marineo il 9.2.1965, cod. fisc. STRSVT65B09E957S) e Staropoli Ciro (nato a Marineo il 24.3.1959, cod. fisc. STRCRI59C24E957M), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Lo Pinto, presso il cui studio, sito a Marineo in corso dei Mille n. 171, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai

sensi dell'art. 28 c.g.c.: antonino.lopinto@cgn.legalmail.it;

2) D'Amato Ciro in proprio, nato a Palermo il 24.4.1986 e residente a Marineo (PA) in via Agrigento n. 65, cod. fisc. DMTCRI86D24G273P, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Adriana Di Giorgio e Antonio Di Lorenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a Corleone in via Carmine n. 3, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: avvantoniodilorenzo@pecavvpa.it;
adriana.digiorgio@cert.avvocatitermini.it;

3) Cangialosi Filippo, nato a Marineo (PA) il 2.9.1964 ed ivi residente in via Ercole Patti n. 26, C. F. CNGFPP64P02E957A, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avvocati Giuseppe Mazzarella ed Alessandro Maggio, presso il cui studio, sito a Palermo in via Caltanissetta n. 1, è elettivamente domiciliato, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: gmazzarella@pecavvpa.it; avvocatomaggio@pec.it;

4) Alfano Carlo, nato a Palermo il 3.2.1959 ed ivi residente in via Titone n. 22, cod. fisc. LFNCRL59B03G273A, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giuseppe Immordino e Giovanni Immordino, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a Palermo in viale Libertà n. 171, con i seguenti indirizzi PEC

indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

giovanniimmordino@pec.it;

giuseppeimmordino@pec.it;

5) Cesare Antonio Eduardo, nato a Lascari (PA) il 14.1.1956 ed ivi residente in via XXV Aprile n. 19, cod. fisc. CSRNND56A14E459G, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giuseppe Muffoletto e Lucia Di Salvo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito a Palermo in via Notarbartolo n. 5, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

lucia.disalvo@legalmail.it;

giuseppe.muffoletto@cert.avvocatitermini.it;

6) D'Amico Antonino Cosimo, nato a Bagheria (PA) il 14.5.1964 ed ivi residente in via Libertà n. 87, cod. fisc. DMCNNN64E14A546K, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Mattei e Velio Domenico Sprio, presso il cui studio, sito a Palermo in via Francesco Ferrara n. 8, è elettivamente domiciliato, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

luigimattei@pecavvpa.it;

veliodomenicosprio@pecavvpa.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

udite, all'udienza pubblica del 5 novembre 2025, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Salvatore Liprino, nonché i seguenti difensori: l'avv. Adriana Di Giorgio, in sostituzione dell'avv. Antonino Lo Pinto, per la Sicilfunghi soc. coop. a r. l.; l'avv. Adriana Di Giorgio, anche in sostituzione dell'avv. Antonio Di Lorenzo, per D'Amato Ciro; l'avv. Alessandro Maggio, anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Mazzarella, per Cangialosi Filippo; l'avv. Giovanni Immordino, anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Immordino, per Alfano Carlo; l'avv. Lucia Di Salvo, anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Muffoletto, per Cesare Antonio Eduardo; l'avv. Luigi Mattei, anche in sostituzione dell'avv. Velio Domenico Sprio, per D'Amico Antonino Cosimo;

ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la ditta Sicilfunghi Soc. Coop. a r.l., in persona dei legali rappresentanti *pro - tempore* D'Amato Ciro, Staropoli Salvatore e Staropoli Ciro, nonché D'Amato Ciro in proprio, Cangialosi Filippo, Alfano Carlo, Cesare Antonio Eduardo e D'Amico Antonino Cosimo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno in favore dell'AGEA, nella misura complessiva di euro 802.419,81, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che, come desumibile dalla nota

della Guardia di Finanza di Palermo n. 586575/23 del 9 ottobre 2023 (all. A2) e dai relativi allegati, la società Sicilfunghi, con il concorso dei funzionari dell'IPA di Palermo, avrebbe percepito illecitamente una serie di finanziamenti comunitari, dell'importo complessivo di euro 802.419,81, a valere sul PSR Sicilia 2007/2013 (Misura 112 "Pacchetto Giovani", collegata alla Misura 121 - "*Ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo*"), per la costruzione di n. 5 serre per la lavorazione di carpofori, sulla base di una serie di preventivi falsi e/o redatti da imprese non in concorrenza tra loro, sostituendo i fornitori senza alcuna ragione e senza ripresentare i nuovi preventivi elaborati da ditte in concorrenza e, da ultimo, ottenendo diverse proroghe senza la previa estensione delle appendici di polizza.

Grazie ai preventivi, la società avrebbe gonfiato i costi complessivi del progetto ammesso a finanziamento, così aumentando l'importo delle somme concretamente percepite, pari solo ad una percentuale delle spese ammissibili.

Proprio al fine di prevenire un aumento esponenziale dei costi e la falsificazione degli importi ammissibili, le disposizioni attuative del PSR (parte generale, art. 6.1) stabiliscono che "*è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa*", forniti però da imprese diverse che siano in concorrenza tra loro, per poi scegliere "*quello che, per parametri tecnico – economici*", venga ritenuto come "*il più idoneo*".

La mancanza di almeno tre preventivi, redatti da ditte in concorrenza tra loro, costituisce causa di inammissibilità del progetto; qualora,

invece, si accerti *ex post* che il beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, "*l'operazione di cui trattasi è esclusa dal FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione*" (art. 30 Reg. UE n. 65/2011). Analogamente, la revoca del contributo consegue al mancato rispetto del termine ultimo per l'esecuzione delle attività progettuali (art. 4 delle disposizioni attuative della Misura 121); non sono ammesse proroghe, se non quelle previste dal paragrafo 5.8 delle Disposizioni Attuative (DDG 2658 del 6.8.2012); in ogni caso, nessuna proroga può superare il 31 dicembre 2015, data di chiusura della rendicontazione finale del PSR Sicilia 2007/2013 alla Commissione Europea.

Nel caso in esame, il convenuto D'Amato Ciro, nella qualità di rappresentante della cooperativa Sicilfunghi, ha presentato la domanda di aiuto in data 20 aprile 2012, allegando una serie di preventivi. Il progetto è stato redatto dai professionisti dello "studio Puccio" di Marineo, ovverosia Puccio Riccardo, Sclafani Francesco e Spinella Ciro.

Dopo essere stata inizialmente ritenuta non ammissibile, la domanda di aiuto, a seguito di ricorso, è stata inserita nella graduatoria definitiva. Il progetto è stato ammesso a finanziamento per l'importo di euro 1.936.279,30; il contributo, pari al 50%, è stato determinato nella somma di euro 968.139,65; come termine ultimo, è stato fissato il 30 giugno 2015.

A seguito di una prima domanda di pagamento del 20 giugno 2014, è stata richiesta dalla Cooperativa un'anticipazione di euro 484.069,82;

alla domanda, è stata allegata la polizza fideiussoria n. 72400A0446119, sottoscritta con la GROUPAMA Assicurazioni s.p.a. per l'importo di euro 532.476,80, a copertura dell'anticipazione concessa dall'Amministrazione, con scadenza al 30 giugno 2015 (data di ultimazione dei lavori) e validità fino al 31 dicembre 2016 (terza semestralità dalla data di ultimazione).

La Cooperativa ha richiesto le seguenti varianti:

- con istanza del 15 febbraio 2015, il D'Amato ha comunicato una variante tecnica al progetto ed ha operato la sostituzione dei fornitori originariamente individuati (Officine Alpi, Air System s.r.l., NTC s.r.l.), rendendo la società "Natur@Ambiente" quasi un fornitore esclusivo. La richiesta è stata accolta, con la conseguente riduzione della spesa ammissibile a finanziamento ad euro 1.930.810,43, di cui euro 965.405,23 di contributo;
- con istanza del 15 gennaio 2016, il D'Amato ha comunicato una nuova variante tecnica al progetto ed ha operato la sostituzione del fornitore CO.DI.MAR. s.r.l., originariamente individuato, con la stessa società "Natur@Ambiente".

In ordine ai preventivi, la Procura attorea ha dedotto:

- per l'acquisto delle attrezzature e dei macchinari, sono stati presentati i preventivi delle ditte Officine Alpi s.r.l. unipersonale, Air System s.r.l. ed Agribio Chemicals s.r.l. Nel fascicolo della Sicilfunghi, in realtà, sono stati rinvenuti due preventivi emessi dalla ditta Air System s.r.l., redatti con due *format* diversi (anche nel logo aziendale e nel gruppo firma), ma

identici nel contenuto e negli importi. Il fornitore è stato individuato nella ditta Officine Alpi s.r.l., poi sostituita con la "Natur@Ambiente di Garofalo Giovanni", senza alcuna spiegazione logica e, soprattutto, senza una previa nuova indagine di mercato effettuata mediante l'acquisizione di tre preventivi di spesa, redatti da imprese in concorrenza tra loro.

Inoltre, mentre il legale rappresentante della Officine Alpi s.r.l. unipersonale ha confermato la validità del suo preventivo, il rappresentante della Air System s.r.l., Milan Gianluca, ha riconosciuto uno dei due presenti nel fascicolo, ma ha dichiarato di non avere redatto l'altro (verb. s.i.t. del 19.6.2018, in atti); anche il legale rappresentante della terza ditta originariamente interpellata, la Agribio Chemicals s.r.l., tale Conte Francesco, ha confermato la paternità del preventivo (verb. s.i.t. del 14.6.2018), ma gli inquirenti hanno constatato la radicale difformità tra la firma ivi apposta e la sottoscrizione del verbale dell'audizione (v. cit., pag. 35);

- per la realizzazione della fungaia, sono stati presentati i preventivi delle ditte Air System s.r.l., Idrotermica F.lli Soldera s.r.l. e Mak Idraulica s.r.l. Il fornitore è stato individuato nella ditta Air System s.r.l., poi sostituita con la "Natur@Ambiente di Garofalo Giovanni", senza alcuna spiegazione logica e, soprattutto, senza una previa nuova indagine di mercato effettuata mediante l'acquisizione di tre preventivi di spesa, redatti da imprese in concorrenza tra loro. La

"Natur@ambiente", a sua volta, è stata sostituita con la CO.DI.MAR. s.r.l., con le stesse modalità irregolari. La paternità dei tre preventivi originari è stata comunque confermata dai legali rappresentanti delle ditte;

- per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, sono stati presentati i preventivi delle ditte NTC s.r.l., X-AT s.r.l. e Mastro Component s.r.l. Il fornitore è stato individuato nella ditta NTC s.r.l., poi sostituita con la "Natur@Ambiente di Garofalo Giovanni", senza alcuna spiegazione logica e, soprattutto, senza una previa nuova indagine di mercato effettuata mediante l'acquisizione di tre preventivi di spesa, redatti da imprese in concorrenza tra loro;
- per l'acquisto delle attrezzature di filiera, sono stati presentati i preventivi delle ditte RI.MA. s.a.s. di Rinaldi Vincenzo, Zaffuto Salvatore & C. s.a.s. e Leone Macchine Agricole s.r.l. I preventivi della seconda e della terza ditta sono stati disconosciuti dai rispettivi legali rappresentanti (verb. s.i.t. di Zaffuto Salvatore del 20.6.2018 e verb. s.i.t. di Leone Maurizio Francesco del 12.6.2018, in atti), che hanno aggiunto di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la Sicilfunghi.

Quindi, il convenuto D'Amato Ciro, legale rappresentante della Sicilfunghi, avrebbe palesemente violato le condizioni stabilite dalle disposizioni attuative della Misura 121, producendo dei preventivi falsi; in tal modo, avrebbe ottenuto un punteggio maggiore di 15 punti, che avrebbe consentito al progetto di rientrare tra quelli finanziabili.

Inoltre, la mancanza di almeno tre preventivi, redatti da ditte in concorrenza fra loro, avrebbe comportato già di per sé l'inammissibilità della domanda di finanziamento, così viziando in fase genetica l'*iter* di concessione dell'aiuto.

Un altro profilo di responsabilità erariale deriverebbe dall'illegittimità delle proroghe.

Infatti, il D'Amato, quale legale rappresentante della Cooperativa, ha richiesto le seguenti proroghe:

- istanza del 22 giugno 2015: proroga di sei mesi rispetto alla scadenza originaria, motivata sulla base della congiuntura economica e delle difficoltà incontrate nell'accesso al credito; con D.D.S. n. 5527, a firma del convenuto D'Amico Antonino Cosimo, la domanda è stata accolta ed il termine è stato prorogato per tre mesi, fino al 30 settembre 2015. In virtù del decreto collettivo n. 8557 del 23.10.2015, il termine è stato poi ulteriormente prorogato al 10 novembre 2015; la Cooperativa è stata invitata a predisporre l'apposito modello di appendice della polizza fideiussoria, onde allinearne la scadenza al termine prorogato. L'appendice è stata presentata solo in data 7 dicembre 2015;
- istanza del 9 novembre 2015: proroga di ulteriori sei mesi, motivata sulla base della congiuntura economica e delle difficoltà incontrate nell'accesso al credito; con D.D.S. n. 105, a firma del convenuto D'Amico Antonino Cosimo, la domanda è stata accolta ed il termine è stato prorogato per sei mesi, fino al

10 maggio 2016; il dirigente dell'IPA, Alfano Carlo, ha chiesto alla ditta di predisporre l'apposito modello di appendice della polizza fideiussoria, onde allinearne la scadenza al termine prorogato;

- istanza del 31 marzo 2016: proroga di ulteriori sei mesi, motivata sulla base della congiuntura economica e delle difficoltà incontrate nell'accesso al credito; con D.D.S. n. 4200, a firma del convenuto D'Amico Antonino Cosimo, la domanda è stata accolta ed il termine è stato prorogato per tre mesi, fino al 30 agosto 2016. L'appendice alla polizza fideiussoria è stata presentata il 20 settembre 2016;
- istanza del 29 agosto 2016: proroga di ulteriori sei mesi, motivata sulla base della congiuntura economica e delle difficoltà incontrate nell'accesso al credito; con D.D.S. n. 6690, a firma del convenuto D'Amico Antonino Cosimo, la domanda è stata accolta ed il termine è stato prorogato per sei mesi, fino al 28 febbraio 2017; il dirigente dell'IPA, Alfano Carlo, ha chiesto alla ditta di predisporre l'apposito modello di appendice della polizza fideiussoria, onde allinearne la scadenza al termine prorogato;
- istanza del 27 febbraio 2017: proroga di ulteriori sei mesi, motivata sulla base della congiuntura economica e delle difficoltà incontrate nell'accesso al credito; con D.D.S. n. 1109, a firma del convenuto D'Amico Antonino Cosimo, la domanda è stata accolta ed il termine è stato prorogato per sei mesi, fino al

31 agosto 2017. La relativa appendice alla polizza fideiussoria è stata presentata solo il 5 ottobre 2017;

- istanza del 28 agosto 2017: proroga di ulteriori sei mesi, motivata sulla base della congiuntura economica e delle difficoltà incontrate nell'accesso al credito; con D.D.S. n. 2905, a firma del convenuto D'Amico Antonino Cosimo, la domanda è stata accolta ed il termine è stato prorogato per cinque mesi, fino al 31 gennaio 2018;
- istanza del 30 gennaio 2018: proroga di ulteriori sei mesi, motivata sulla base della congiuntura economica e delle difficoltà incontrate nell'accesso al credito; con D.D.S. n. 620, a firma del convenuto D'Amico Antonino Cosimo, la domanda è stata accolta ed il termine è stato prorogato per sei mesi, fino al 31 luglio 2018; il dirigente dell'IPA, Napoli Lillì, ha chiesto alla ditta di predisporre l'apposito modello di appendice della polizza fideiussoria, onde allinearne la scadenza al termine prorogato;
- istanza del 23 luglio 2018: proroga ulteriore di quattro mesi, motivata sulla base della congiuntura economica e delle difficoltà incontrate nell'accesso al credito; con D.D.S. n. 2313, a firma del convenuto D'Amico Antonino Cosimo, la domanda è stata accolta ed il termine è stato prorogato per quattro mesi, fino al 30 novembre 2018; il dirigente dell'IPA, Napoli Lillì, ha chiesto alla ditta di predisporre l'apposito modello di appendice della polizza fideiussoria, onde allinearne la scadenza al

termine prorogato.

Dopo la concessione dell'anticipazione (il 14.8.2014), l'importo residuo del finanziamento è stato erogato dall'AGEA il 21 dicembre 2015 (I SAL) e il 27 dicembre 2019 (a saldo).

I lavori, come verificato dalla P.G., sono stati realizzati.

Le proroghe, ottenute per portare a termine i lavori progettuali, non sarebbero legittime.

Infatti, la società aveva ottenuto la concessione di un'anticipazione e, successivamente, un ulteriore pagamento per il primo stato di avanzamento lavori; a garanzia, aveva presentato un'apposita polizza fideiussoria, con scadenza allineata alla data di ultimazione dell'intervento progettuale. Per ottenere delle proroghe, avrebbe dovuto presentare apposite variazioni della garanzia madre; in difetto delle appendici, le richieste di proroga sarebbero state nulle e non avrebbero potuto essere accolte dall'Amministrazione, giacché per il periodo ulteriore non vi sarebbe stata alcuna copertura assicurativa. In tal modo, la società avrebbe risparmiato sul costo delle estensioni delle polizze e avrebbe beneficiato di termini maggiori per la conclusione dei lavori, che non avrebbero potuto e dovuto essere concessi.

Per l'esattezza, le appendici di polizza non sarebbero state prodotte in relazione a due proroghe, quella del 22 giugno 2015 (DDS n. 5527) e quella del 9 novembre 2015 (DDS n. 105); sarebbe lo stesso Cangialosi ad evidenziare la circostanza, nel corso della conversazione del 28 settembre 2017, intrattenuta con Staropoli Salvatore.

Sotto questo profilo, i dirigenti responsabili da un lato avrebbero

sollecitato la presentazione delle appendici, ma dall'altro non si sarebbero adoperati per verificarne l'effettiva presenza, salvo poi ricevere delle appendici successive che avrebbero potuto sanare solo parzialmente la situazione, giacché per l'appunto la Cooperativa avrebbe già beneficiato di un maggior termine di per sé non ammissibile.

La condotta dei dipendenti dell'IPA non sarebbe casuale; al contrario, essi avrebbero svolto un ruolo centrale nell'indebita percezione dei contributi da parte della Cooperativa. In particolare, un ruolo preponderante sarebbe stato rivestito da diversi funzionari dell'IPA di Palermo, responsabili delle attività istruttorie relative alle misure individuate nei Programmi di Sviluppo Rurale e dei controlli successivi. A capo dell'IPA, vi era D'Amico Antonino Cosimo.

I controlli erano ripartiti tra le unità "*Monitoraggio e controllo fondi comunitari*" e "*Potenziamento Attività Produttive*"; la prima struttura era competente per il monitoraggio e per i controlli *ex post*, la seconda per la definizione di tutti gli adempimenti amministrativi.

Nello specifico, i funzionari dell'IPA avrebbero dovuto verificare la corretta applicazione della disciplina della proroga del termine di effettuazione dei lavori, che non costituirebbe un provvedimento utilizzabile per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi, ma un istituto di carattere eccezionale, utilizzabile solo previo rilascio di nuove valide appendici di garanzia (circ. AGEA n. 31 del 27.7.2012).

Di contro, i responsabili dell'IPA avrebbero sistematicamente concesso

le proroghe dei termini di conclusione dei lavori in assenza delle prescritte appendici, nell'ambito di un reciproco scambio di utilità tra il vertice dell'IPA (D'Amico) e il funzionario Filippo Cangialosi, che avrebbe costituito l'elemento di collegamento con lo studio Puccio, di cui era socio occulto.

Diversi elementi si trarrebbero dalle intercettazioni e, in particolare:

- in diverse conversazioni, il Cangialosi parla delle questioni delle proroghe (conv. delle 17:58 del 29.8.2017, intrattenuta con il titolare dello studio Puccio, ovverosia Puccio Riccardo, e poi con Sclafani Francesco);
- in altre, egli si attiva per sanare le irregolarità commesse dalla ditta (conv. delle 09:13 del 6.9.2017, nel corso della quale spiega al Puccio che il prospetto predisposto da Spinella Ciro non andava bene, perché non erano stati inseriti i pagamenti successivi al I SAL; analoga la conv. delle 10:27 del 7.9.2017), ad esempio per capire come annullare l'appendice della polizza già prodotta dalla Sicilfunghi (conv. delle ore 17:10 del 26.9.2017; conv. delle 11.20 del 27.9.2017), preoccupandosi anche di contattare direttamente il legale rappresentante della Cooperativa (conv. delle 17:31 del 26.9.2017), invitandolo a provvedere urgentemente (conv. delle 08:36 del 28.9.2017); onde sollecitare la presentazione delle appendici di polizza, si premura di impartire istruzioni precise (a Staropoli Salvatore, come da conv. delle 11:53 del 28.9.2017 e da conv. delle 12:17 in pari data), anche segnalando l'urgenza degli adempimenti

(conv. delle 11:36 del 2.10.2017) e bacchettando gli interlocutori perché non comprendono l'importanza di ottemperare velocemente a quanto richiesto (conv. delle 11:11 del 3.10.2017);

- in altre, il Cangialosi ha contatti con il legale rappresentante della Sicilfunghi (conv. delle 20:41 del 15.11.2017), al quale impartisce specifiche istruzioni (convv. delle 17:25 e delle 17:30 del 5.12.2017);
- in altre ancora, egli dialoga con i colleghi sull'eventualità di una proroga, dicendo che gli servono ancora alcuni mesi di tempo per chiudere meglio i pagamenti (conv. delle 10:36 del 5.2.2018), anche mettendoli in contatto con Puccio Riccardo (conv. delle 08:38 del 7.2.2018) e facendosi parte diligente con il rappresentante della Sicilfunghi, per rassicurarlo sulla probabilità di concessione di un'ulteriore proroga (conv. delle 19:20 del 12.2.2018).

Nel complesso, dalle intercettazioni sarebbe emerso che il convenuto Cangialosi Filippo, funzionario direttivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Palermo, si era adoperato fattivamente per la concessione delle proroghe, pur sapendo che non ne ricorrevano i presupposti di legge.

Le intercettazioni dimostrerebbero che ogni violazione della normativa era dolosa e preordinata e che le stesse segnalazioni dell'AGEA venivano ignorate nei limiti del possibile.

Oltre che alla ditta beneficiaria, al D'Amato e al Cangialosi, la responsabilità per l'illecita concessione delle proroghe sarebbe

ascrivibile anche ad Alfano Carlo, in un caso perché la proroga non sarebbe mai stata seguita dall'appendice di polizza (decr. n. 5527), nell'altro in quanto l'appendice sarebbe stata emessa solo dopo la scadenza del termine per la conclusione dei lavori (decr. n. 8557). Pertanto, la successiva proroga di cui al decreto n. 105 non avrebbe potuto essere rilasciata.

Per le stesse ragioni, dovrebbe rispondere del danno anche il Cesare, giacché l'appendice di polizza relativa al decreto di proroga n. 1109 sarebbe stata emessa solo il 27 settembre 2017, dopo la scadenza del termine per la conclusione dei lavori (fissato per il 31.8.2017). Pertanto, la successiva proroga di cui al decreto n. 2905 non avrebbe potuto essere rilasciata. Inoltre, il 5 ottobre 2017, la Sicilfunghi ha presentato la citata appendice al fine di allineare la scadenza con la proroga disposta con il DDS n. 1109; il giorno successivo, con DDS del 6 ottobre 2017, è stata concessa l'ulteriore proroga di cinque mesi. Si dovrebbe presumere, dunque, che i funzionari dell'IPA, rilevata l'assenza dell'appendice, ne abbiano sollecitato l'emissione in vista dell'ulteriore proroga richiesta; in quest'ottica, si comprenderebbe il tentativo del Cangialosi, emerso dalle conversazioni intercettate in quei giorni, di accorpare le due proroghe in un'unica appendice.

Del danno sarebbe responsabile anche un altro convenuto, D'Amico Cosimo Antonino, che nella qualità di vertice del Servizio Ispettorato di Palermo, pur essendo al corrente della gestione illecita delle pratiche da parte del Cangialosi e dello studio Puccio, invece che opporsi, avrebbe agito in modo analogo agli altri, favorendo i clienti dello

studio.

Diverse altre pratiche estranee a quella oggi in esame, dettagliatamente descritte in citazione anche con riferimento alle pertinenti intercettazioni telefoniche e ambientali (pagg. 56 – 53), dimostrerebbero come il D'Amico contribuisse alla condotta illecita degli associati, procedendo alla correzione di relazioni (pratica Sileci), alla sostituzione dei documenti carenti (pratica Coltivazioni Solari s.r.l. e pratica Guttadauro), alla sanatoria delle irregolarità riscontrate (pratica San Cipirello), alla sostituzione dei funzionari addetti al controllo *ex post* non graditi, giustappunto con il Cangialosi (pratica Consorzio Agrario di Palermo). Pertanto, egli avrebbe organizzato l'ufficio in maniera tale da esercitare i controlli nell'ottica di favorire le imprese contigue, tra le quali quella gestita dalla Cooperativa Sicilfunghi.

Per queste ragioni, la Procura erariale ha concluso per la condanna di tutti i convenuti, perché corresponsabili a titolo di dolo del danno erariale, con ogni statuizione in punto di spese di lite.

La **Sicilfunghi Soc. Coop. Agr.**, costituendosi in giudizio in persona dell'amministratore e legale rappresentante D'Amato Salvatore, ha eccepito in via pregiudiziale che, attesa l'identità dei fatti contestati in questa sede con i capi d'imputazione articolati nell'ambito del processo penale, si dovrebbe procedere preliminarmente alla sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c.

Nel merito, la difesa ha dedotto che la documentazione mutuata dal giudizio penale non potrebbe far prova nel processo contabile, che le

intercettazioni sarebbero irrilevanti perché dichiarate inutilizzabili con ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 19 luglio 2024 e, da ultimo, che la condotta della Sicilfunghi sarebbe stata del tutto rispettosa delle procedure amministrative e contabili.

Infatti, l'autorizzazione alla variante progettuale sarebbe stata lecitamente concessa dall'Amministrazione, anche tenendo conto del risparmio di spesa; le opere sarebbero state correttamente realizzate; la mancanza dei due preventivi contestati come falsi (quelli apparentemente ascrivibili alle ditte Zaffuto Salvatore & C. s.a.s. e Leone Macchine Agricole s.r.l.) non avrebbe mai potuto comportare l'esclusione della Sicilfunghi dagli elenchi definitivi delle domande ammissibili a finanziamento, atteso che la platea dei beneficiari sarebbe stata ampliata con il DDG n. 4535 in data 11.7.2015 fino alla posizione n. 2271, sicché in ogni caso la convenuta si sarebbe piazzata in una posizione utile al finanziamento.

Pertanto, il danno potrebbe essere al più determinato nella somma di euro 12.150,95, pari al 50% dell'importo del preventivo vincitore rispetto ai due in contestazione.

Peraltro, il progetto si sarebbe concluso con una spesa rendicontata inferiore a quella prevista e ritenuta ammissibile, in quanto la ditta avrebbe rinunciato ad una parte degli interventi e/o degli acquisti, perché ritenuti non necessari; tra questi ultimi, rientrerebbe l'acquisto delle attrezzature di cui ai due preventivi contestati come falsi.

Da ultimo, la difesa ha evidenziato l'insussistenza di specifici elementi dai quali desumere l'elemento soggettivo doloso o colposo dell'illecito

erariale.

Pertanto, ha concluso per la sospensione del processo contabile ex art. 106 c.g.c. e, nel merito, per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

Anche il convenuto **D'Amato Ciro (in proprio)**, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale che, attesa l'identità dei fatti contestati in questa sede con i capi d'imputazione articolati nell'ambito del processo penale, si dovrebbe procedere preliminarmente alla sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c.

Nel merito, la difesa ha dedotto che la documentazione mutuata dal giudizio penale non potrebbe far prova nel processo contabile, che le intercettazioni sarebbero irrilevanti perché dichiarate inutilizzabili con ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 19 luglio 2024 e, da ultimo, che la condotta della Sicilfunghi e del D'Amato in proprio sarebbe stata del tutto rispettosa delle procedure amministrative e contabili.

Infatti, l'autorizzazione alla variante progettuale sarebbe stata lecitamente concessa dall'Amministrazione, anche tenendo conto del risparmio di spesa; le opere sarebbero state correttamente realizzate; la mancanza dei due preventivi contestati come falsi (quelli apparentemente ascrivibili alle ditte Zaffuto Salvatore & C. s.a.s. e Leone Macchine Agricole s.r.l.) non avrebbe mai potuto comportare l'esclusione della Sicilfunghi dagli elenchi definitivi delle domande ammissibili a finanziamento, atteso che la platea dei beneficiari sarebbe stata ampliata con il DDG n. 4535 in data 11.7.2015 fino alla

posizione n. 2271, sicché in ogni caso la convenuta si sarebbe piazzata in una posizione utile al finanziamento.

Pertanto, il danno potrebbe essere al più determinato nella somma di euro 12.150,95, pari al 50% dell'importo del preventivo vincitore rispetto ai due in contestazione.

Peraltro, il progetto si sarebbe concluso con una spesa rendicontata inferiore a quella prevista e ritenuta ammissibile, in quanto la ditta avrebbe rinunciato ad una parte degli interventi e/o degli acquisti, perché ritenuti non necessari; tra questi ultimi, rientrerebbe l'acquisto delle attrezzature di cui ai due preventivi contestati come falsi.

Da ultimo, la difesa ha evidenziato l'insussistenza di specifici elementi dai quali desumere l'elemento soggettivo doloso o colposo dell'illecito erariale.

Per queste ragioni, ha concluso per la sospensione del processo contabile ex art. 106 c.g.c. e, nel merito, per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

Il convenuto **Cangialosi Filippo,** costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la prescrizione parziale dell'azione risarcitoria, sull'assunto che il *dies a quo* decorrerebbe non dalla scoperta del danno, ma dalla data di percezione dei contributi comunitari (il 14.8.2014, il 21.12.2015 ed il 27.12.2019); poiché il primo atto interruttivo, costituito dall'invito a dedurre, sarebbe stato notificato solo il 23 gennaio 2024, le somme percepite nelle prime due date (anticipazione e I SAL) sarebbero inevitabilmente cadute in prescrizione.

Anche a voler ipotizzare la sussistenza dell'occultamento doloso, il

diritto sarebbe comunque andato in prescrizione, in quanto le attività di intercettazione avrebbero reso da tempo perfettamente noto il danno agli inquirenti, almeno nelle sue linee essenziali.

In via pregiudiziale, il convenuto ha rilevato, altresì, l'inutilizzabilità delle intercettazioni, dichiarata con ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 19 luglio 2024, che renderebbe di scarsissimo rilievo il residuo panorama probatorio.

In subordine, per l'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta non operativa nel processo contabile l'inutilizzabilità dichiarata in sede penale, ha dedotto che l'atto di citazione non sarebbe affatto basato su delle vere e proprie conversazioni, trascritte per intero da un consulente tecnico del giudice, ma unicamente sull'interpretazione che la Guardia di Finanza avrebbe dato di alcuni stralci dei brogliacci delle trascrizioni. Pertanto, in difetto dell'acquisizione dell'intero testo delle conversazioni intercettate, non sarebbe possibile ricostruire in maniera corretta il tenore esatto dei dialoghi intercorsi tra gli indagati, non essendovi nemmeno la prova che i brogliacci riportino fedelmente le parole degli interlocutori. Ne conseguirebbe, sotto questo profilo, la violazione dell'art. 86 del c.g.c.

Nel merito, a parere dei difensori, sarebbe già di per sé evidente come le condotte contestate come illegittime siano estranee al Cangialosi, al quale non sarebbe stata contestata alcuna condotta illecita in riferimento alla non conformità dei preventivi di raffronto (prodotti quando egli nemmeno prestava servizio presso l'IPA), o per il ritardo nella presentazione della documentazione richiesta; anche in ordine

alle rimodulazioni dell'impianto ed alla concessione delle proroghe, non vi sarebbe alcuna prova in atti di interventi a lui direttamente imputabili.

D'altronde, le stesse trascrizioni della Guardia di Finanza non sarebbero così univoche, giacché la presenza del convenuto all'interno dello studio Puccio non sarebbe affatto legata ad una sua compartecipazione all'attività professionale, ma alla circostanza che tutti i professionisti sarebbero originari del suo stesso centro abitato (Marineo), sicché sarebbero o suoi parenti (come l'ing. Sclafani), o amici d'infanzia (come l'agronomo Spinella), o amici di recente acquisizione (come l'agronomo Barcia).

Proprio a causa del rapporto di parentela con uno dei professionisti dello studio, il Cangialosi avrebbe depositato, nel lontano giugno del 2016, l'apposita dichiarazione di conflitto di interessi (prot. n. 8401 del 16.6.2016), della quale occorrerebbe ordinare d'ufficio l'acquisizione ex art. 94 c.g.c; in seguito, non avrebbe più seguito le pratiche dello studio.

Nei casi in cui è stato interpellato dai colleghi incaricati, non si sarebbe reso disponibile per favorire o condizionare l'esito dei procedimenti amministrativi, ma per fornire la propria opinione in ordine alle questioni che gli venivano sottoposte.

A conferma dell'impostazione difensiva, non vi sarebbe prova alcuna in merito alla percezione di somme di denaro da parte del convenuto, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Quanto alle proroghe, si tratterebbe di contestazioni ascrivibili ai funzionari che le avevano concesse, non al Cangialosi; peraltro, già

sotto l'aspetto oggettivo, la contestazione relativa alle proroghe sarebbe comunque erronea, sia perché i termini per la conclusione dei procedimenti non avrebbero mai avuto natura perentoria, sia in quanto l'appendice della garanzia sarebbe generata dal sistema SIAN non prima, ma dopo il *placet* dell'Autorità di Gestione, sicché la configurabilità della responsabilità erariale in capo al comparente sarebbe ancor meno plausibile. In ogni caso, poiché la copertura assicurativa si estendeva per le tre semestralità successive al termine di ultimazione dei lavori, non vi sarebbe mai stata un'effettiva scopertura; diversamente, qualora l'AGEA avesse rilevato la mancanza della garanzia, la pratica sarebbe stata rimossa dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

In merito ai fatti estranei alla fattispecie in esame ed ascritti al D'Amico, che denoterebbero l'illiceità di base dell'organizzazione dell'Ufficio, la difesa del Cangialosi ha dichiarato di non accettare il contraddittorio e, nel merito, ha evidenziato che le condotte dei funzionari, lungi dall'essere illecite, troverebbero giustificazione nell'esercizio del c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/90, la cui applicazione sarebbe stata ammessa dalle Disposizioni attuative del PSR (punto n. 2.4) e da quelle attuative della Sottomisura 4.1. (art. 16.2), oltre che sollecitata in via generale dalla stessa Autorità di Gestione (circ. n. 29627 del 17.6.2019).

Nello specifico, con riguardo alla pratica Sileci, la Commissione avrebbe fatto legittimamente ricorso al c.d. soccorso istruttorio, ai sensi dell'art 6 della legge n. 241 del 1990, mentre con riferimento alla pratica

del Comune di San Cipirello il problema non si porrebbe nemmeno, essendo stata la richiesta ritenuta non meritevole di finanziamento.

Quanto alla pratica relativa al Consorzio Agrario di Palermo, la riassegnazione ad altro funzionario sarebbe stata resa necessaria dall'esigenza di ottemperare ad un sollecito, che l'Assessorato aveva fatto per le posizioni da definire entro il 31 dicembre di ogni anno solare, come attestato dalle deposizioni dei testi Fiasconaro Maria e Lo Faso Ciro, che sentiti in sede dibattimentale penale hanno escluso il coinvolgimento del Cangialosi.

In ordine al danno, il convenuto ha dedotto che non gli sarebbe in ogni caso ascrivibile l'intero importo, tenendo conto della condotta degli altri indagati.

La difesa ha dunque concluso per la declaratoria di prescrizione, ovvero per l'inammissibilità o la reiezione della domanda; in subordine, poiché l'attività del Cangialosi avrebbe trovato sostegno in norme, circolari e precedenti giurisprudenziali, oltre che nella consolidata prassi degli altri ispettorati, ha insistito per l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito. Col favore delle spese di lite.

Il convenuto **D'Amico Antonino Cosimo**, costituendosi in giudizio, ha dedotto di non essere mai stato al corrente degli interessi del Cangialosi nello studio Puccio, come emergerebbe dalla lettura degli atti del fascicolo penale, che non deporrebbero in alcun modo per la sua consapevolezza in merito agli accordi corruttivi.

Di contro, egli avrebbe appreso la circostanza, per la prima volta, solo a seguito del disvelamento delle indagini.

Non a caso, in quella sede, egli sarebbe stato attinto solo da altre e residuali ipotesi criminose, rivelatesi *illico et immediate* parzialmente infondate e, dunque, fatte oggetto di archiviazione.

Ne conseguirebbe che l'accusa della Procura erariale, incentrata sull'omesso controllo dell'operato del Cangialosi, sarebbe già di per sé del tutto destituita di fondamento.

Peraltro, a parere del difensore, il convenuto non avrebbe mai partecipato alla fase istruttoria delle domande di aiuto relative alle Misure 121 e 123, delegata al gruppo "*Potenziamento attività produttive*", essendosi sempre limitato a funzioni di mero coordinamento e ad assicurare che la verifica venisse effettuata da funzionari diversi da quelli impegnati nell'istruttoria (inseriti nel gruppo "*Monitoraggio e fondi comunitari*"), oltre che alla sottoscrizione dei decreti di proroga (ma solo, in quest'ultimo caso, dopo l'autorizzazione dell'Autorità di Gestione).

Anche la tesi attorea, secondo la quale vi sarebbe stato un reciproco scambio di utilità tra il Cangialosi e il D'Amico, sarebbe del tutto destituita di fondamento, atteso che le pratiche citate a tal fine come di interesse del comparente non sarebbero mai state oggetto di istruttoria e successiva liquidazione delle somme, perché dichiarate irricevibili o altrimenti non idonee per la percezione del finanziamento.

Nello specifico:

- la domanda di aiuto dei fratelli Guttadauro non avrebbe mai ottenuto alcun risultato, tant'è che, dopo l'annullamento *in parte qua* da parte del Tribunale del Riesame, la stessa Procura penale

avrebbe rinunciato alla contestazione dell'illecito;

- la pratica del Comune di San Cipirello non sarebbe stata accolta dall'IPA, perché difettava uno dei presupposti essenziali, ovverosia l'inserimento dell'opera da finanziare nel piano triennale delle opere pubbliche; trattandosi peraltro di una questione di interesse pubblico (volendosi adibire a parcheggio un'area confiscata ai sensi della legislazione antimafia), sarebbe stato ritenuto opportuno convocare il Sindaco per cercare di trovare una soluzione, anche se invano;
- quanto alla vicenda del Consorzio Agrario Provinciale di Palermo, il D'Amico si sarebbe limitato ad assegnare il controllo *ex post* al Cangialosi e ad un altro funzionario, senza alcuna interferenza nel merito; peraltro, il Cangialosi era per l'appunto il responsabile dell'Unità di Monitoraggio e Controllo e, dunque, oggettivamente legittimato ad effettuare i controlli successivi;
- quanto alle pratiche Sileci e Coltivazioni Solari s.r.l., non sarebbe stato concesso alcun finanziamento, perché le richieste presentavano criticità non superabili.

Con riguardo alla contestata illegittima concessione delle proroghe, il D'Amico ha anzitutto dedotto d'aver rivestito un ruolo di scarsa incidenza, avendo sempre assicurato la rotazione dei funzionari per garantire stabilmente il reciproco controllo ed essendosi limitato a sottoscrivere i decreti di proroga, ma solo dopo l'autorizzazione data dall'Autorità di Gestione e dopo l'istruttoria curata dai funzionari

incaricati.

Peraltro, le proroghe sarebbero di per sé legittime, atteso che, con decreto dirigenziale n. 2658 del 6 agosto 2012, sarebbe stata prevista la possibilità di chiederne diverse, adducendo ragioni legate alla difficile congiuntura economica di quel periodo ed alle connesse difficoltà di accesso al credito, come avvenuto nel caso di specie.

Sotto il profilo oggettivo, la contestazione relativa alle proroghe sarebbe comunque erronea, atteso che l'appendice della garanzia sarebbe generata dal sistema SIAN non prima, ma dopo il *placet* dell'Autorità di Gestione, sicché la configurabilità della responsabilità erariale in capo al comparente sarebbe ancor meno plausibile. Inoltre, poiché la copertura assicurativa si estendeva per le tre semestralità successive al termine di ultimazione dei lavori, non vi sarebbe mai stata un'effettiva scopertura; diversamente, qualora l'AGEA avesse rilevato la mancanza della garanzia, la pratica sarebbe stata rimossa dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Nel merito, peraltro, l'impianto accusatorio sarebbe basato sulle intercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarate inutilizzabili con ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 19 luglio 2024.

Pertanto, la difesa ha concluso auspicando la reiezione della domanda per difetto di prova dell'elemento oggettivo e, in subordine, per l'ascrizione della responsabilità omissiva del convenuto a colpa lieve; con vittoria di spese e compensi.

Cesare Antonio Eduardo, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale la nullità della citazione per violazione dell'art. 87 del

c.g.c., atteso che, mentre nell'invito a dedurre gli sarebbe stato contestato di aver concesso ripetutamente delle proroghe in difetto delle prescritte appendici di polizza, nell'atto di citazione, invece, il fatto illecito sarebbe stato individuato nell'averle acquisite solo dopo la scadenza del termine di conclusione dei lavori.

Inoltre, ha eccepito la nullità e/o l'inammissibilità della citazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del c.g.c., deducendo che, essendo egli rimasto del tutto estraneo al procedimento penale, vi sarebbe già *ab initio* un'evidente radicale carenza di prova, non sanata da una specifica attività istruttoria, né chiarita dalla declinazione in chiave contabile dei fatti contestati in sede penale; ne conseguirebbe che non sarebbe mai stata delineata in maniera appropriata la specifica incidenza delle contestazioni mossegli nella causazione del danno; inoltre, non sarebbe stato individuato il danno oggettivamente ascrivibile a ciascun convenuto.

Sotto il profilo oggettivo, l'illecito erariale non sarebbe di per sé configurabile.

Infatti, le proroghe sarebbero del tutto legittime, atteso che, con decreto dirigenziale n. 2658 del 6 agosto 2012, sarebbe stata prevista la possibilità di chiederne diverse, adducendo ragioni legate alla difficile congiuntura economica di quel periodo ed alle connesse difficoltà di accesso al credito, come avvenuto nel caso di specie.

Sotto il profilo oggettivo, la contestazione relativa alle proroghe sarebbe comunque erronea, atteso che l'appendice della garanzia sarebbe generata dal sistema SIAN non prima, ma dopo il *placet*

dell'Autorità di Gestione, sicché la configurabilità della responsabilità erariale in capo al comparente sarebbe ancor meno plausibile. In ogni caso, poiché la copertura assicurativa si estendeva per le tre semestralità successive al termine di ultimazione dei lavori, non vi sarebbe mai stata un'effettiva scopertura; diversamente, qualora l'AGEA avesse rilevato la mancanza della garanzia, la pratica sarebbe stata rimossa dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Quanto all'elemento soggettivo, l'estraneità del Cesare al gruppo del Cangialosi, attestata dalla circostanza che non era mai stato attinto dalle indagini penali, dimostrerebbe l'impossibilità di ipotizzare una connotazione dolosa della condotta. Avuto riguardo alla complessità dei controlli, non sussisterebbe nemmeno la colpa grave; peraltro, in questo caso, si tratterebbe di una responsabilità sussidiaria e limitata al danno riconducibile alla specifica proroga asseritamente illegittima.

In via subordinata, sussisterebbero numerosi elementi per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito e, comunque, dovrebbe essere disposta la sospensione del giudizio contabile, in attesa della definizione del processo penale, ai sensi dell'art. 106 del c.g.c.

Pertanto, la difesa ha concluso per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e, nel merito, per la reiezione della domanda; in subordine, ha auspicato la limitazione della responsabilità del convenuto al danno concretamente riconducibile alla sua attività e l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito; col favore delle spese di lite.

Con una successiva memoria difensiva del 23 ottobre 2024, il Cesare, "*tenuto anche conto della visione di documentazione depositata agli atti da*

altri convenuti", ha eccepito per la prima volta la prescrizione dell'azione risarcitoria, deducendo che l'esistenza delle indagini penali sarebbe stata resa nota all'IPA già in data 22 marzo 2018, a seguito di una richiesta di informazioni da parte della Procura della Repubblica, con la conseguenza che già a quella data il danno sarebbe stato obiettivamente conoscibile dall'Amministrazione, anche perché il finanziamento era stato quasi interamente erogato (l'anticipazione il 14.8.2014 ed il I SAL il 21.12.2015). Ne conseguirebbe che, dovendosi retrodatare l'*exordium praescriptionis* al mese di marzo del 2018, per le poste di danno concernenti l'anticipazione ed il I SAL il termine quinquennale sarebbe inevitabilmente decorso.

Alfano Carlo, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la prescrizione parziale dell'azione risarcitoria, deducendo che, in difetto di qualsivoglia occultamento doloso del danno, il *dies a quo* decorrerebbe dalle date delle presunte indebite percezioni dei contributi pubblici, che per le prime due *tranche* sarebbero avvenute il 14 agosto 2014 e il 21 dicembre 2015, sicché, tenendo conto della notifica dell'invito a dedurre (nel gennaio del 2024), sarebbero cadute in prescrizione. L'*exordium praescriptionis* non potrebbe essere postergato al momento della scoperta del fanno dannoso, in quanto il convenuto non avrebbe mai occultato alcunché, essendo stato citato in giudizio solo per aver concesso delle proroghe asseritamente non dovute, immediatamente rilevabili dall'Amministrazione.

Nel merito, il difensore ha evidenziato che il convenuto si sarebbe limitato a comunicare alla Sicilfunghi che erano stati adottati i decreti

di concessione di proroga n. 1861 e n. 6690 e, nell'occasione, le avrebbe richiesto di produrre le apposite appendici della polizza. Si tratterebbe, dunque, della mera comunicazione di due atti amministrativi e della richiesta delle due appendici, sicché egli non avrebbe avuto alcun ruolo, né istruttorio né decisionale, nella vicenda in esame.

Pertanto, la difesa ha concluso per la parziale declaratoria di prescrizione e, nel merito, per la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

All'udienza del 21 maggio 2025, il Collegio ha adottato in via pregiudiziale l'ordinanza n. 73/2025, che di seguito si riporta nella sua parte essenziale:

"*visto il comma 2 dell'art. 5 del c.g.c., ai sensi del quale "il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica";*

visto il comma 3 dell'art. 6 del c.g.c., in base al quale "i decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, […] le specifiche per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali";

visto l'art. 86, comma 2, lett. f) c.g.c., secondo il quale "l'atto di citazione reca l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione";

visto l'art. 11 att. c.g.c., rubricato "Produzione dei documenti", per il quale "i documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione";

visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022, secondo cui "1. I fascicoli processuali sono formati digitalmente; […] 5. Le Procure depositano gli atti e i documenti in formato digitale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma precedente. 6. L'elenco dei documenti offerti in comunicazione deve recare una numerazione e un'eventuale sotto-numerazione progressiva, nonché gli elementi identificativi degli stessi. La denominazione dei singoli files corrispondenti ai documenti in elenco deve recare, ove tecnicamente possibile, il relativo numero e consentirne l'agevole identificazione. 7. In via transitoria è ammesso il deposito di più documenti in un unico file; in tal caso ciascun documento dovrà essere agevolmente raggiungibile attraverso l'impiego di un indice ipertestuale ivi contenuto";

viste le "Istruzioni per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione" e, in particolare, il paragrafo contenuto nel capitolo 3, dedicato "buone prassi", nel quale si prevede che "ad ogni documento offerto in comunicazione deve corrispondere un file, evitando, preferibilmente, di depositare file compressi o contenenti più documenti uniti l'uno di seguito all'altro (…) Dei file offerti in comunicazione deve essere redatto un elenco che rechi una numerazione progressiva e un'eventuale sotto-numerazione anch'essa progressiva, nonché l'indicazione degli elementi identificativi degli stessi. In particolare, l'elenco dei documenti offerti in comunicazione ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. f)

CGC e dell'art. 11 disp. att. CGC deve recare una numerazione o sotto-numerazione (nel caso di allegato di allegato) progressiva di ogni file (ad es. 1, 2, 2.1, 2.2.1 ecc). I file devono essere nominati, ove possibile, inserendo anzitutto tale numerazione e, di seguito, l'identificazione o descrizione essenziale in forma abbreviata: tipo, ente emittente, data ed oggetto (ad es. 1.2 Delib. GM 13.05.20 ordin. demoliz.");

rilevato che in atti vi è una copiosa produzione documentale, non strettamente pertinente al presente giudizio e consistente in tutti gli atti del procedimento penale, anche quelli relative a posizioni del tutto estranee alle fattispecie contestate ai convenuti;

rilevato che, infatti, i convenuti sono stati citati a giudizio, in questa sede, non per il danno derivante dall'associazione contestata in sede penale, ma per il concorso negli specifici reati concernenti l'illecita percezione dei contributi da parte della beneficiaria società cooperativa Sicilfunghi;

rilevato che la massiccia produzione di documenti, non di stretta attinenza al giudizio, ostacola l'individuazione degli elementi di prova a supporto della domanda, rendendo oltremodo difficoltoso o, in alcuni casi, addirittura impedendo l'accesso a numerosi documenti caricati sulla piattaforma GIUDICO, nonostante l'ausilio del personale tecnico in servizio presso la Corte (nello specifico, è risultato impossibile scaricare parte del materiale);

ritenuto, altresì, che il principio di sinteticità deve riferirsi non soltanto all'atto predisposto e sottoscritto dal giudice e dalle parti, ma anche alla sistemazione ed alla pertinenza dei relativi allegati, dato che, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi paradossalmente conforme al principio un provvedimento (citazione, memoria, decreto, ordinanza o sentenza) di poche

pagine contenente rinvii e richiami a documenti ed allegati esterni di centinaia o migliaia di pagine;

considerato che la mera trasposizione dell'intero corredo documentale del giudizio penale, non selezionato dalla Procura contabile in funzione della configurazione di una ipotesi circoscritta di responsabilità amministrativa, individuandone i presupposti specifici, rischia di svilire il principio dell'autonomia dei due giudizi, tramutando il giudizio contabile in un'appendice di quello penale;

vista, infine, la nota depositata dal Pubblico Ministero in data 8 maggio 2025, rivolta al Presidente del Collegio dell'udienza del 21 maggio 2025 (e non anche alle altre parti costituite), con la quale, nel comunicare di aver provveduto all'acquisto di un lettore blue-ray, si mette a disposizione del Collegio (e non anche delle altre parti costituite) detto strumento, con modalità da concordare, al fine di poter scaricare e leggere la documentazione massiva prodotta agli atti del giudizio e contenuta in un supporto informatico blue-ray depositato successivamente all'atto di citazione in giudizio e relativi allegati;

P.Q.M.

1) dispone che, a cura della Procura Regionale, tra la documentazione già depositata, si provveda alla selezione degli allegati ritenuti di rilievo e di stretta attinenza al presente giudizio. Detti allegati dovranno essere oggetto di nuova numerazione secondo le citate indicazioni contenute nel paragrafo "buone prassi" e dovrà provvedersi alla sola corrispondente, nuova elencazione e numerazione all'interno dell'atto di citazione e dell'elenco di cui all'art. 86 c.g.c. Per i documenti di particolare lunghezza, richiamati e/o elencati dall'atto di citazione, andranno specificate le pagine riguardanti il

presente giudizio. La documentazione (atto di citazione con elenco rinumerato ed allegati selezionati) dovrà essere oggetto di unico deposito entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, mediante caricamento diretto sul sistema GIU.DI.CO.

Si ritiene, invece, con specifico riferimento alla documentazione contenuta in supporto blue-ray, il cui deposito non è stato previamente autorizzato dal Presidente, né sono state esposte le "gravi ragioni" richieste dalle istruzioni operative sopra richiamate idonee a legittimare tale ulteriore deposito, che ogni pronuncia e valutazione sul punto si debba ritenere assorbita con l'esatto adempimento degli incombenti istruttori di cui alla presente ordinanza da parte della Procura Regionale;

2) rinvia per la discussione all'udienza del 5 novembre 2025, alle ore 09:30, concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima della stessa udienza, per il deposito di eventuali note difensive".

A seguito dell'ordinanza, la Procura erariale ha ritrasmesso l'atto di citazione, contenente la nuova indicazione degli allegati.

In ottemperanza al *dictum* dell'ordinanza, il PM ha ritrasmesso in allegato alla citazione, anche se per intero e senza alcuna selezione delle parti concretamente rilevanti per gli odierni convenuti, la seguente documentazione:

- sub A), l'informativa ex art. 129 c.p.p., l'ordinanza cautelare del GIP di Termini Imerese del 6.6.2022, la nota della Guardia di Finanza n. 586575/23 del 9.10.2023 (segnalazione di danno erariale), con i relativi allegati;

- sub B), la c.n.r. della Guardia di Finanza n. 659683/18 del 4.12.2018,

con i relativi allegati;

- sub C), l'ordinanza cautelare del GIP di Palermo n. 1563/2017.

Con nota di deposito del 3.11.2025, la difesa del convenuto D'Amico ha inserito al sistema GIUDICO il dispositivo reso dal Tribunale di Palermo in data 16.10.2025, nell'ambito del procedimento penale n. 1563/2017 RGNR - n. 2738/2022 R.G. Trib. (nel quale è stata definita in sede penale la vicenda concernente l'asserito indebito intervento del D'Amico nella vicenda di San Cipirello), nonché il relativo decreto di rinvio a giudizio (al fine di consentire l'immediato raffronto tra i capi d'imputazione e la vicenda in questione, contestata come indice rivelatore di una censurabile organizzazione dell'Ufficio).

All'udienza di discussione del 5 novembre 2025, la stessa difesa ha preliminarmente insistito per l'acquisizione della nuova documentazione, sull'assunto che si tratterebbe di un dispositivo sopravvenuto rispetto alle preclusioni istruttorie, essendo stato adottato dal Tribunale solo in data 16 ottobre 2025.

Il Pubblico Ministero si è opposto, deducendo che il deposito al sistema GIUDICO non sarebbe stato previamente autorizzato dal Collegio.

Aperta la discussione, la Procura ha ribadito che il credito erariale non sarebbe caduto in prescrizione, giacché, trattandosi di un'ipotesi di occultamento doloso del danno, il *dies a quo* decorrerebbe dal disvelamento dei fatti reso possibile grazie alle indagini penali.

In merito alle intercettazioni, ha dedotto che, come da orientamento giurisprudenziale pressoché costante, la sanzione dell'inutilizzabilità sarebbe limitata al giudizio penale, mentre in questa sede sarebbe

indubbiamente possibile trarvi elementi di prova e, a tal fine, sarebbe sufficiente il deposito dei brogliacci e non della trascrizione per intero delle conversazioni. Di contro, graverebbe sulla difesa l'onere di contestarne il contenuto, chiedendone la trascrizione integrale attraverso un'apposita consulenza tecnica d'ufficio (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 8492/2024).

Nel merito, il Pubblico Ministero si è riportato alle argomentazioni enucleate in citazione; ha aggiunto che, in via subordinata, il D'Amico dovrebbe essere dichiarato responsabile del danno erariale a titolo di colpa grave. La richiesta, benché formulata per la prima volta nel corso dell'udienza di discussione, sarebbe pienamente ammissibile, in quanto sarebbe pur sempre possibile operare la "degradazione" dell'elemento soggettivo da dolo a colpa grave.

Nel merito, la domanda sarebbe del tutto fondata anche nei confronti del D'Amico, che *in primis* sarebbe stato al corrente delle manovre oscure del Cangialosi, sicché avrebbe accettato il rischio che si verificassero ipotesi di responsabilità erariale e, pertanto, ne dovrebbe rispondere a titolo di dolo eventuale; in subordine, sussisterebbe comunque la colpa grave cosciente, avendo egli gestito l'ufficio senza tener conto delle *best practises* e consentendo al Cangialosi di agire liberamente.

La Procura attorea ha insistito, pertanto, per l'accoglimento della domanda, nei confronti di tutti i convenuti.

Il difensore del convenuto Cangialosi Filippo ha chiesto di depositare gli stessi atti già inseriti dalla difesa del D'Amico al sistema GIUDICO,

ovverosia il dispositivo reso dal Tribunale di Palermo in data 16.10.2025, nell'ambito del procedimento penale n. 1563/2017 RGNR - n. 2738/2022 R.G. Trib. (nel quale è stata definita in sede penale la vicenda concernente l'asserito indebito intervento del D'Amico nella vicenda di San Cipirello), nonché il relativo decreto di rinvio a giudizio (al fine di consentire l'immediato raffronto tra i capi d'imputazione e la vicenda in questione, contestata come indice rivelatore di una censurabile organizzazione dell'Ufficio). Ha chiesto, altresì, in ipotesi, di rinviare la discussione in attesa del deposito della motivazione da parte del Tribunale.

Nel merito, ha ribadito che la domanda sarebbe fondata non su tutte le conversazioni intercettate, trascritte per intero, ma unicamente sui testi, annotati per estratto e mai per intero, riportati sui brogliacci della Guardia di Finanza. Ne conseguirebbe l'inammissibilità della citazione, perché non basata su adeguati elementi di prova.

Per altro verso, non sarebbe possibile disporre in questa sede la trascrizione a mezzo CTU delle conversazioni intercettate, giacché in tal caso si vanificherebbe il principio dell'onere della prova gravante sulla Procura attorea, che avrebbe dovuto invece premurarsi di depositarne il testo integrale unitamente all'atto di citazione.

Poiché dalle stesse trascrizioni integrali sarebbe possibile trarre non prove ma argomenti di prova (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 169/2025), dai testi frammentari riportati nei brogliacci non potrebbero, *a fortiori*, essere desunti utili elementi di valutazione, soprattutto se, come nel caso in esame, in difetto di qualsivoglia ulteriore e diverso supporto

probatorio. Nessun documento, infatti, attesterebbe il coinvolgimento diretto del Cangialosi nella vicenda, o evidenti passaggi di denaro; d'altronde, nessun dato dimostrerebbe l'esistenza della contestata associazione a delinquere, come già accertato in riferimento ad un'analoga vicenda delittuosa (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 169/2025), sicché occorrerebbe valutare con attenzione se, in questo caso specifico, il convenuto sia stato effettivamente coinvolto, circostanza da escludere *ictu oculi* difettando qualsiasi elemento di prova diverso dai dialoghi, del tutto frammentari, riportati per estratto nei brogliacci.

Sulla prescrizione, il difensore ha replicato al Pubblico Ministero, deducendo che la Guardia di Finanza sarebbe stata da tempo a conoscenza della *notitia damni* e che avrebbe potuto curarne tempestivamente l'inoltro alla Procura erariale, invece che fare decorrere il termine quinquennale.

La difesa del convenuto D'Amico Antonino Cosimo ha contestato l'ammissibilità della domanda di condanna del comparente per colpa grave, formulata dal Pubblico Ministero solo in sede di discussione, deducendo che si tratterebbe di una *mutatio libelli*; diversamente, qualora la nuova domanda fosse ammissibile, dovrebbe essere dichiarata la nullità della citazione, interamente incentrata sull'ipotesi dolosa e del tutto priva dell'indicazione dei fatti costitutivi della responsabilità per colpa e dei relativi elementi di prova.

Nel merito, la domanda sarebbe di per sé infondata, anche con riferimento all'ipotesi dolosa, non essendovi in atti alcun elemento idoneo a dimostrare che il D'Amico fosse realmente a conoscenza

dell'intervento occulto del Cangialosi; non a caso, la stessa Procura attorea avrebbe impostato la citazione facendo leva sulla presunta censurabile organizzazione dell'Ufficio. La tesi sarebbe destituita di fondamento, in quanto il comparente avrebbe destinato il Cangialosi a tutt'altro incarico, proprio per evitare commistioni e cointeressenze; in altri termini, egli avrebbe fatto tutto il possibile per organizzare l'Ufficio in modo tale che il Cangialosi non potesse intervenire in alcun modo nelle pratiche in contestazione. In senso contrario, nessun elemento emergerebbe dalle intercettazioni, essendo le poche indicate in citazione del tutto equivoche; anche i fatti richiamati a corredo della presunta illecita organizzazione dell'Ufficio sarebbero stati smentiti *per tabulas*, tant'è che per l'ipotesi di San Cipirello sarebbe intervenuta *medio tempore* la piena assoluzione in sede penale, come attestato dal dispositivo del 16 ottobre 2025 versato in atti.

Poiché l'unico elemento a sostegno della domanda di condanna per colpa grave (di per sé inammissibile) sarebbe costituito dalle modalità di organizzazione dell'Ufficio, la cui inadeguatezza sarebbe smentita *per tabulas*, le domande attoree sarebbero del tutto destituite di fondamento.

Pertanto, la difesa del D'Amico ha concluso per l'inammissibilità della domanda di condanna per colpa grave e, nel merito, per la sua reiezione, anche nell'ipotesi dolosa; in subordine, nel caso in cui la domanda di condanna per colpa grave venga ritenuta ammissibile, ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, non essendo possibile estendere il differimento del *dies a quo*, giustificato dall'occultamento

doloso del danno, ai convenuti chiamati a rispondere unicamente per colpa grave.

Anche la difesa del convenuto Cesare Antonio Eduardo ha dedotto che, nell'ipotesi in cui la domanda di condanna per colpa grave fosse ammissibile, la citazione sarebbe insanabilmente nulla, sia per il vizio dell'*editio actionis* nell'indicazione dei fatti costitutivi della responsabilità colposa, sia per l'omessa specificazione delle quote da addebitare in via sussidiaria ai soggetti convenuti per colpa grave, circostanze queste che renderebbero oltremodo difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.

In ordine alla specifica posizione del comparente, ha poi ribadito che non sarebbe mai stato attinto dal procedimento penale; che avrebbe prestato attività lavorativa presso l'IPA per un periodo limitatissimo (luglio 2016 – gennaio 2018); che egli stesso avrebbe fornito alla Procura in sede preprocessuale le appendici di polizza, la cui mancanza era stata originariamente contestata con l'invito a dedurre proprio perché non era stata eseguita nessuna indagine specifica, al di là della mera acquisizione degli atti del giudizio penale; che, vista la produzione delle appendici nella fase preprocessuale, la Procura erariale, invece che prendere atto dell'errore, avrebbe modificato la contestazione censurando non l'omessa produzione delle appendici di polizza, ma la loro acquisizione in un momento successivo alla fine dei lavori; che la nuova contestazione, peraltro di per sé inammissibile perché tale da incidere sulla nullità della citazione, sarebbe anche del tutto infondata nel merito, atteso che, come da apposita circolare, il *bar*

code dell'appendice verrebbe creato non prima ma dopo la concessione della proroga; che, infatti, il Cesare si sarebbe limitato ad inviare al D'Amico la richiesta di proroga, che dopo i dovuti passaggi (accoglimento, superamento con esito positivo del controllo della Corte dei conti), sarebbe tornata all'IPA per la creazione dell'appendice di polizza; che, successivamente, l'IPA avrebbe trasmesso l'appendice all'Autorità di Gestione, che l'avrebbe inviata all'AGEA; che quest'ultima avrebbe infine valutato la legittimità della pratica inserita al SIAN e, in caso positivo, l'avrebbe validata prima di procedere al saldo (docc. 14 e 15, allegati alla memoria di costituzione).

Pertanto, la difesa ha insistito per l'inammissibilità della citazione e, nel merito, per la reiezione della domanda.

Il difensore del convenuto Alfano Carlo si è associato alle eccezioni degli altri convenuti, in ordine all'inammissibilità della domanda di condanna per colpa grave; nel merito, ha evidenziato che, mentre con l'invito a dedurre sarebbe stato contestato al comparente di non aver verificato il previo deposito delle appendici di polizza, con la citazione, invece, prendendo atto delle produzioni difensive intervenute nella fase preprocessuale, si sarebbe corretto il tiro contestando la mera comunicazione di due proroghe, che di per sé non costituirebbe in alcun modo un atto antigiuridico. Infatti, l'Alfano non avrebbe né richiesto né adottato le proroghe, ma si sarebbe limitato ad effettuarne le prescritte comunicazioni.

A parere della Procura erariale, la connotazione dolosa della condotta emergerebbe dalla partecipazione al sodalizio del Cangialosi; di

contro, sarebbe documentalmente provato che quest'ultimo era stato l'unico a dare impulso alle pratiche ed a forzarne le regole di ammissibilità. A carico dell'Alfano non vi sarebbe alcun elemento di prova, anche perché le intercettazioni sarebbero di scarsissimo rilievo, non essendone state prodotte le trascrizioni integrali ma soltanto alcuni stralci; peraltro, per essere utilizzate nei giudizi extra-penali, le intercettazioni dovrebbero essere legittimamente disposte in sede penale, mentre nel caso in esame il Tribunale ne avrebbe rilevato l'irregolarità dichiarandone l'inutilizzabilità.

Pertanto, avuto riguardo all'insussistenza della condotta illecita sotto il profilo oggettivo ed alla mancanza di qualsivoglia supporto probatorio sotto l'aspetto soggettivo, la difesa ha concluso per la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

Il difensore della società Sicilfunghi e del convenuto D'Amato Ciro, nell'associarsi alle controdeduzioni dei colleghi e nel riportarsi alle argomentazioni ed alle conclusioni enucleate nella memoria di costituzione, ha ribadito che i due preventivi asseritamente falsi, posti a base dell'azione risarcitoria, non avrebbero inciso in alcun modo sull'ammissibilità della richiesta di finanziamento, che sarebbe rimasta comunque in graduatoria, anche senza tener conto del punteggio ascrivibile alla loro presentazione. Pertanto, non si sarebbe concretizzato alcun danno erariale, atteso che il finanziamento sarebbe rimasto esattamente quello concesso, anche in difetto dei due preventivi contestati come falsi. Ne conseguirebbe l'infondatezza, nel merito, della domanda attorea.

In sede di repliche, la Procura erariale ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione in materia di utilizzabilità in sede extra – penale delle intercettazioni, che sarebbe possibile anche senza la previa trascrizione integrale dei dialoghi (Cass. civ., sent. n. 9/2024); ha evidenziato che, nel caso in esame, nessuno dei difensori ne avrebbe chiesto la trascrizione; ha concluso, pertanto, per la piena utilizzabilità in questa sede dei testi delle conversazioni riportati nei brogliacci della Guardia di Finanza.

Il difensore del Cangialosi ha replicato che la richiesta non è stata proposta non per la volontà di rinunciare all'acquisizione del testo integrale dei dialoghi intercettati, ma perché la produzione integrale delle conversazioni sarebbe stata onere della Procura attorea; ne conseguirebbe, in applicazione del principio dell'onere della prova, l'integrale reiezione della domanda.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la ditta Sicilfunghi Soc. Coop. a r.l., in persona dei legali rappresentanti *pro - tempore* D'Amato Ciro, Staropoli Salvatore e Staropoli Ciro, nonché D'Amato Ciro in proprio, Cangialosi Filippo, Alfano Carlo, Cesare Antonio Eduardo e D'Amico Antonino Cosimo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno in favore dell'AGEA, nella misura complessiva di euro 802.419,81, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al

pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che, come desumibile dalla nota della Guardia di Finanza di Palermo n. 586575/23 del 9 ottobre 2023 (all. A2) e dai relativi allegati, la società Sicilfunghi, con il concorso dei funzionari dell'IPA di Palermo, avrebbe percepito illecitamente una serie di finanziamenti comunitari, dell'importo complessivo di euro 802.419,81, a valere sul PSR Sicilia 2007/2013 (Misura 112 "Pacchetto Giovani", collegata alla Misura 121 - "*Ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo*"), per la costruzione di n. 5 serre per la lavorazione di carpofori, sulla base di una serie di preventivi falsi e/o redatti da imprese non in concorrenza tra loro, sostituendo i fornitori senza alcuna ragione e senza ripresentare i nuovi preventivi elaborati da ditte in concorrenza e, da ultimo, ottenendo diverse proroghe senza la previa estensione delle appendici di polizza.

2.In via pregiudiziale, si rileva che, con nota di deposito del 3.11.2025, la difesa del convenuto D'Amico ha inserito al sistema GIUDICO il dispositivo reso dal Tribunale di Palermo in data 16.10.2025, nell'ambito del procedimento penale n. 1563/2017 RGNR - n. 2738/2022 R.G. Trib. (nel quale è stata definita in sede penale la vicenda concernente l'asserito indebito intervento del D'Amico nella vicenda di San Cipirello), nonché il relativo decreto di rinvio a giudizio (al fine di consentire l'immediato raffronto tra i capi d'imputazione e la vicenda in questione, contestata come indice rivelatore di una censurabile organizzazione dell'Ufficio).

All'udienza di discussione del 5 novembre 2025, la stessa difesa ha

preliminarmente insistito per l'acquisizione della nuova documentazione, sull'assunto che si tratterebbe di un dispositivo sopravvenuto rispetto alle preclusioni istruttorie, essendo stato adottato dal Tribunale solo in data 16 ottobre 2025.

Il Pubblico Ministero si è opposto, deducendo che il deposito al sistema GIUDICO non sarebbe stato previamente autorizzato dal Collegio.

Il difensore del convenuto Cangialosi Filippo ha chiesto di depositare gli stessi atti già inseriti dalla difesa del D'Amico al sistema GIUDICO, mettendoli a disposizione del Collegio. Ha chiesto, altresì, in ipotesi, di rinviare la discussione in attesa del deposito della motivazione da parte del Tribunale.

Come per le memorie difensive non autorizzate (*ex multis*, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 169/2025), il deposito di nuova documentazione al sistema GIUDICO, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie e senza la previa autorizzazione del giudice, è inammissibile, anche perché la ricorrenza o meno delle circostanze che giustificano la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. dev'essere previamente valutata nel contraddittorio delle parti.

Nel caso di specie, ferma restando l'inammissibilità del deposito non autorizzato al sistema GIUDICO, sia la stessa difesa del convenuto D'Amico, sia il difensore del Cangialosi, hanno chiesto ritualmente che la documentazione in questione venisse acquisita in udienza. Sulla richiesta, si è svolto il contraddittorio delle parti.

La richiesta di deposito in udienza è dunque ammissibile e, nel merito, è fondata, in quanto si tratta di documenti venuti in essere in un

momento successivo al formarsi delle preclusioni istruttorie. Nel merito, si tratta anche di atti astrattamente rilevanti, avendo ad oggetto una delle circostanze che, a parere della Procura, attesterebbero un'organizzazione dell'ufficio da parte del D'Amico del tutto inadeguata, tale da favorire e/o non ostacolare correttamente la corruttela e il malaffare.

Ne consegue che dev'essere ammessa la produzione sia del dispositivo reso dal Tribunale di Palermo in data 16.10.2025, nell'ambito del procedimento penale n. 1563/2017 RGNR - n. 2738/2022 R.G. Trib. (nel quale è stata definita in sede penale la vicenda concernente l'asserito indebito intervento del D'Amico nella vicenda di San Cipirello), sia del relativo decreto di rinvio a giudizio (non perché sopravvenuto, ma in quanto indispensabile al fine di consentire l'immediato raffronto tra i capi d'imputazione e la vicenda in questione, contestata come indice rivelatore di una censurabile organizzazione dell'Ufficio).

3.In via pregiudiziale, i convenuti Sicilfunghi Soc. Coop. Agr., D'Amato Ciro (in proprio) e Cesare Antonio Eduardo hanno chiesto la sospensione necessaria del giudizio ex art. 106 c.g.c., in attesa della definizione del processo penale.

L'istanza è infondata.

Infatti, com'è noto, "*alla stregua dell'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, l'articolo 295 c.p.c.*", del tutto analogo all'art. 106 c.g.c., "*individua la sospensione "necessaria" del giudizio soltanto ove la definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice sia imposta da una espressa disposizione*

di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico- giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato. Non è, quindi, sufficiente la sussistenza di una mera pregiudizialità logica che coinvolga due controversie, risultando essenziale, ai fini della sospensione, la ricorrenza di una pregiudizialità giuridica, che, come accennato, è ravvisabile esclusivamente quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato" (Sez. II Centr. App., sent. n. 41/2019).

In sintesi, la "*pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto, o in parte, il tema dibattuto*" (Cassazione, Sezione sesta civile, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 798).

In quest'ottica, la giurisprudenza della Corte dei conti ha consolidato il principio della piena indipendenza del processo contabile rispetto agli altri giudizi, ivi compreso quello penale, "*con la conseguenza che l'assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende inapplicabile al processo contabile l'istituto della sospensione*" (*ex plurimis*, Sez. II Centr. App. sent. n. 450/2016).

Nel caso di specie, è evidente come la decisione definitiva del giudice penale non costituisca un "*indispensabile antecedente logico – giuridico*",

in quanto l'accertamento della responsabilità in questa sede può essere compiuto in maniera del tutto autonoma e sulla base di criteri differenti, anche se occasionalmente sovrapponibili. Diversa è infatti la *causa petendi*, basata sui fatti costitutivi (e lesivi) della responsabilità erariale; ma diverso è anche il *petitum*, consistente nel risarcimento delle voci di danno contestate in citazione.

Ne consegue l'impossibilità di procedere alla sospensione, ai sensi dell'art. 106 c.g.c.

4.In via pregiudiziale di rito, il convenuto Cesare Antonio Eduardo ha eccepito la nullità e/o l'inammissibilità della citazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del c.g.c., deducendo che, essendo egli rimasto del tutto estraneo al procedimento penale, vi sarebbe già *ab initio* un'evidente radicale carenza di prova, non sanata da una specifica attività istruttoria, né chiarita dalla declinazione in chiave contabile dei fatti contestati in sede penale; ne conseguirebbe che non sarebbe mai stata delineata in maniera appropriata la specifica incidenza delle contestazioni mossegli nella causazione del danno; inoltre, non sarebbe stato individuato il danno oggettivamente ascrivibile a ciascun convenuto.

Analoga eccezione è stata formulata dal convenuto Cangialosi Filippo, anche se in via subordinata; egli, infatti, per l'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta non operativa nel processo contabile l'inutilizzabilità dichiarata in sede penale, ha dedotto che l'atto di citazione non sarebbe affatto basato su delle vere e proprie conversazioni, trascritte per intero da un consulente tecnico del giudice, ma unicamente

sull'interpretazione che la Guardia di Finanza avrebbe dato di alcuni stralci dei brogliacci delle trascrizioni. Pertanto, in difetto dell'acquisizione dell'intero testo delle conversazioni intercettate, non sarebbe possibile ricostruire in maniera corretta il tenore esatto dei dialoghi intercorsi tra gli indagati, non essendovi nemmeno la prova che i brogliacci riportino fedelmente le parole degli interlocutori. Ne conseguirebbe, sotto questo profilo, la violazione dell'art. 86 del c.g.c.

Le eccezioni non sono fondate, in quanto, seppure in maniera sintetica, l'atto di citazione consente di individuare sia i criteri per la determinazione del *quantum* risarcitorio, anche se in parte *per relationem*, sia i fatti costitutivi e lesivi della domanda.

Ne consegue la reiezione delle eccezioni di nullità, per indeterminatezza della domanda.

5.In via pregiudiziale di rito, il convenuto Cesare Antonio Eduardo ha eccepito la nullità della citazione per violazione dell'art. 87 del c.g.c., deducendo che, mentre nell'invito a dedurre gli sarebbe stato contestato di aver concesso ripetutamente delle proroghe in difetto delle prescritte appendici di polizza, nell'atto di citazione, invece, il fatto illecito sarebbe stato individuato nell'averle acquisite solo dopo la scadenza del termine di conclusione dei lavori.

Le eccezioni non sono fondate.

Com'è noto, "*non occorre che vi sia totale corrispondenza tra invito a dedurre e citazione (I App., sent. n. 258/2023, n. 88/2023), purché in entrambi gli atti si rinvenga l'individuazione dei fatti che sono stati assunti come lesivi per l'erario e la richiesta di risarcimento del danno causato*

(I App., sent. n. 2/2020)" (così, *ex plurimis*, Sez. I Centr., sent. n. 11/2025).

La scelta legislativa di codificare nell'art. 87 c.g.c. quest'ipotesi di nullità "*è stata accompagnata da una valorizzazione della funzione garantistica dell'invito a dedurre, nel suo rapporto con l'atto introduttivo del giudizio di responsabilità, quale condizione per consentire all'invitato di esporre le proprie difese (Seconda Sez. Giurisdiz. Centr. App., sent. n. 582/2022). Infatti, l'invito a fornire a deduzioni che appartiene ad una fase prodromica all'accertamento della responsabilità e riveste natura pre-processuale con duplice funzione istruttoria e di garanzia, concludendo la fase delle indagini del Procuratore regionale (SSRR in sede giurisdizionale, sentenza n. n.6/2003/QM) deve contenere, ai sensi dell'art. 67 c.g.c., gli elementi essenziali del fatto, della condotta contestata e del contributo causale alla realizzazione del danno contestato*" (Sez. I Centr., sent. n. 258/2023).

"*Secondo la consolidata giurisprudenza, non occorre, pertanto, che vi sia totale corrispondenza tra invito a dedurre e citazione*" (Sez. I Centr., sent. n. 88/2023), ma non vi può essere una modifica sostanziale del *petitum* e/o della *causa petendi*, come accade quando si passi da "*profili genericamente omissivi*" alla "*individuazione di una "nuova", specifica ed articolata condotta commissiva*" (Sez. I Centr., sent. n. 258/2023), o viceversa, giacché in tal caso viene "*travalicato il nucleo essenziale del fatto così come definito dall'invito a dedurre*" (*ibidem*).

Nel caso di specie, non si è passati da una condotta omissiva ad una commissiva, o viceversa, ma sono stati contestati due aspetti diversi della stessa condotta, dolosa e commissiva, consistente nell'illegittima concessione delle proroghe ed incentrata dapprima nel difetto delle

prescritte appendici di polizza (nell'invito a dedurre), successivamente nella tardiva acquisizione delle stesse appendici (nell'atto di citazione); non vi è stata, pertanto, un'introduzione di fatti principali nuovi, *id est* una modificazione dei fatti costitutivi e lesivi della domanda e, dunque, della *causa petendi*, ma una modifica dei fatti secondari, fermi restando il *petitum* già articolato e la relativa *causa petendi* sostanziale.

Ne consegue la reiezione dell'eccezione.

6.I convenuti Cangialosi Filippo ed Alfano Carlo, costituendosi in giudizio, hanno eccepito in via preliminare la prescrizione parziale dell'azione risarcitoria, sull'assunto che il *dies a quo* decorrerebbe non dalla scoperta del danno, ma dalla data di percezione dei contributi comunitari (il 14.8.2014, il 21.12.2015 ed il 27.12.2019); poiché il primo atto interruttivo, costituito dall'invito a dedurre, sarebbe stato notificato solo il 23 gennaio 2024, le somme percepite nelle prime due date (anticipazione e I SAL) sarebbero inevitabilmente cadute in prescrizione.

Analoga eccezione è stata formulata dal convenuto Cesare Antonio Eduardo, non con la memoria di costituzione in giudizio, ma con una successiva memoria difensiva del 23 ottobre 2024.

L'eccezione del Cesare è tardiva, ai sensi del comma 3 dell'art. 90 del c.g.c., perché proposta oltre il termine per la costituzione tempestiva in giudizio.

Peraltro, così come le analoghe eccezioni dei convenuti Cangialosi Filippo ed Alfano Carlo, le questioni sarebbero da valutare alla luce del contestato occultamento doloso del danno (*ex multis*, Sez. I Centr., sent.

n. 336/2022); l'esame dell'eccezione di parziale prescrizione è però del tutto superfluo, in quanto la reiezione nel merito della domanda proposta nei confronti di questi tre convenuti (per la quale v. *infra*) è oggettivamente più satisfattiva e concerne anche le ultime erogazioni, che non sarebbero comunque cadute in prescrizione.

7.Nel merito, deve essere affrontata in via preliminare la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni versate in atti dalla Procura attorea, fatta valere da diversi tra i convenuti, sulla base dell'ordinanza del Tribunale penale di Termini Imerese del 19 luglio 2024, che ne ha inibito l'utilizzo nell'ambito del procedimento n. 46/2021 RGNR, sull'assunto che le trascrizioni fossero state acquisite nel contesto del diverso procedimento n. 1563/2017 RGNR mod. 21, iscritto presso la Procura della Repubblica di Palermo.

Per meglio comprendere i termini della questione, occorre soffermarsi sugli articoli 270 e 271 del codice di procedura penale.

L'art. 270 c.p.p. stabilisce che le intercettazioni possono essere utilizzate solo nel procedimento penale nel cui ambito sono state disposte, a meno che non vengano utilizzate in procedimenti diversi per l'accertamento di reati gravi e, in particolare, di quelli indicati nell'art. 51, commi 3 - *bis* e 3 - *quater* c.p.p., tutte ipotesi in cui l'uso "derivato" delle intercettazioni è ammesso.

Il successivo art. 271 c.p.p. vieta, in generale, l'utilizzo delle intercettazioni acquisite illegalmente, *id est* senza l'autorizzazione del giudice o in violazione delle norme procedurali.

Nel caso di specie, però, la questione non attiene alle intercettazioni

illecitamente acquisite ex art. 271 c.p.p., ma all'utilizzabilità in un giudizio amministrativo - contabile di quelle dichiarate inutilizzabili nel processo penale ai sensi dell'art. 270 c.p.p., in ossequio al divieto di farne uso in procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile, oramai consolidata sul punto, è concorde nel ritenere che il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. debba considerarsi confinato entro l'ambito in cui è previsto, presidiato da limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, mentre non operi nel giudizio amministrativo - contabile (*ex plurimis*, Sez. I Centr., sent. n. 150/2024, nonché Sez. App. Sicilia, sent. n. 79/ 2024 e sent. n. 99/2024).

Dalle intercettazioni, peraltro, si possono desumere in questa sede non prove ma argomenti di prova, ovverosia elementi idonei non a provare di per sé la domanda attorea, ma ad integrare le risultanze di altre prove (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 169/2025).

Qualora la correttezza dei brogliacci sia contestata, la parte convenuta ha l'onere di chiedere la trascrizione integrale dei dialoghi, attraverso un'apposita consulenza tecnica d'ufficio (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 8492/2024), in quanto con la produzione dei brogliacci, purché sufficientemente chiari e completi, la Procura attorea ha già ottemperato al proprio onere probatorio.

8.In via preliminare, dev'essere affrontata, da ultimo, la questione dell'ammissibilità della riqualificazione della domanda, sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

All'udienza di discussione, infatti, il Pubblico Ministero, limitatamente alla posizione del D'Amico, ha chiesto per la prima volta, in subordine, di riqualificare l'elemento soggettivo come dolo eventuale; in via ulteriormente subordinata, ha insistito per la "degradazione" in colpa grave, ritenendola ammissibile sulla scorta della giurisprudenza contabile, civile e penale, sull'assunto che non si verificherebbe alcuna *mutatio libelli*.

La domanda è inammissibile.

Sebbene si registri ancora un non uniforme orientamento della giurisprudenza sulla riqualificazione (da parte dell'organo decidente) dell'elemento soggettivo quale *mutatio* oppure come *emendatio libelli*, appare evidente come, nel caso in esame, la domanda formulata *in extremis* in via subordinata costituisca un'ipotesi di inammissibile *mutatio libelli*.

Com'è noto, per "precisazione" della domanda si intende la *mera rettifica* della sua portata, con riguardo al medesimo *petitum* ed alla stessa *causa petendi*, senza che mutino i fatti principali allegati. In altri termini, con la precisazione, che può includere anche fatti nuovi secondari, non si allarga l'ambito del giudizio, sicché è sempre indubbiamente ammissibile nel giudizio amministrativo – contabile.

L'oggetto del giudizio viene ampliato, invece, con la modificazione basata sull'allegazione di fatti principali nuovi, che possono integrare l'ipotesi della *c.d. emedatio libelli* (se rimangono nei limiti dello stesso *petitum* e della stessa *causa petendi*), o della c.d. *mutatio libelli* o domanda nuova (se non vi rientrano).

La giurisprudenza civile ha ulteriormente chiarito che si ha "*mutatio libelli*", qualora si avanzi un pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un *petitum d*iverso e più ampio oppure una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, in particolare, su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un diverso tema d'indagine e traslando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (*ex plurimis*, Cass., sentt. nn. 1585 del 2015; 12621 del 2012; 17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006; nello stesso senso, da ultimo, Sez. I Centr., sent. 43/2025).

Peraltro, nel processo per responsabilità amministrativo – contabile, dopo la citazione a giudizio non sono ammesse né l'*emendatio libelli*, né la *mutatio*, non essendo previste apposite memorie per estendere il contraddittorio a questioni nuove (come accade, invece, nel giudizio civile con le memorie ex art. 171 – *ter* c.p.c., già previste *mutatis mutandis* dal comma 6 dell'art. 183 c.p.c., nel testo anteriore alla c.d. riforma Cartabia).

Nel caso in esame, non si tratta di una mera "precisazione", ovverosia della rettifica della portata della domanda, né di una *emendatio libelli*, ma di una vera e propria *mutatio*.

Infatti, fin dall'invito a dedurre, le contestazioni sono state avanzate a titolo di dolo; in ragione di questa specifica impostazione della domanda, quasi tutte le difese dei convenuti si sono concentrate sull'assenza del dolo.

L'introduzione della domanda di condanna per colpa grave, formulata nel corso dell'udienza di discussione, ove accolta, "*produrrebbe dunque l'effetto al contempo di traslare i termini della controversia sulla sussistenza di una condotta gravemente colposa in capo ai convenuti, ponendo al Collegio un diverso tema d'indagine e disorientando la difesa dei convenuti con conseguente violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo*" (così, per una fattispecie del tutto analoga, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 264/2025).

Inoltre, come correttamente osservato dai difensori del D'Amico e del Cesare, qualora la "degradazione" non venisse qualificata come *mutatio libelli* e la nuova domanda fosse ammissibile, dovrebbe essere dichiarata la nullità della citazione, sia per il vizio dell'*editio actionis* nell'indicazione dei fatti costitutivi della responsabilità colposa, sia per l'omessa specificazione delle quote da addebitare in via sussidiaria ai soggetti convenuti per colpa grave, circostanze queste che renderebbero oltremodo difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.

Pertanto, il Collegio ritiene che al giudicante resti preclusa una valutazione dell'eventuale scostamento dagli *standard* di diligenza che il convenuto era tenuto a osservare, ritenendo di dover dare continuità al consolidato orientamento di questa Sezione che impedisce di mutare *ex officio* il titolo di imputazione dell'addebito e di ricercare gli estremi della colpa grave, in capo a soggetti convenuti unicamente in relazione ad asserite condotte dolose (cfr., *ex pluribus,* la sentenza n. 225/2024).

Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di condanna del D'Amico a titolo di colpa grave, formulata in via subordinata per la prima volta

dal Pubblico Ministero all'udienza di discussione.

9.Nel merito, la domanda è fondata limitatamente ai convenuti Sicilfunghi Soc. Coop. a r.l. e D'Amato Ciro (in proprio), in quanto fra le condotte decettive in contestazione l'unica sussistente è, sotto il profilo oggettivo, quella consistente nella presentazione dei preventivi falsi e senza il previo confronto concorrenziale, mentre dev'essere esclusa l'illiceità della concessione delle proroghe, che coinvolge (anche) tutti i rimanenti convenuti, che pertanto devono essere dichiarati esenti da responsabilità.

Com'è noto, "*il collegamento funzionale tra l'operatore economico percettore e la P.A. erogatrice può essere scomposto in due distinti moduli procedimentali:*

- il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici nel rispetto delle regole specifiche previste per il loro conseguimento e, quindi, è finalizzato all'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che permettono all'operatore economico privato di ottenere le risorse finanziarie pubbliche, diventando centro di spesa (c.d. fase genetica);

- il secondo, invece, riguarda l'impiego delle risorse pubbliche da parte dell'operatore economico per realizzare il programma deciso dalla P.A. erogatrice (c.d. fase funzionale)" (*ex multis*, nello stesso senso, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 417/2024).

Infatti, "*entrambe le due suddette fasi sono strumentali a permettere all'Amministrazione concedente il contributo di raggiungere gli obiettivi economici perseguiti ragione per cui la Corte Suprema ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di servizio e, quindi, la giurisdizione di questa Corte*

con riferimento ad entrambi i due moduli procedimentali sopra illustrati" (Sez. II Centr., sent. n. 151/2021).

Nel caso di specie, vi è, indubbiamente, la prova documentale dell'esistenza delle cc.dd. irregolarità genetiche, incentrate sulla presentazione dei preventivi.

Nello specifico, è stato documentalmente accertato quanto segue:

- per l'acquisto delle attrezzature e dei macchinari, sono stati presentati i preventivi delle ditte Officine Alpi s.r.l. unipersonale, Air System s.r.l. ed Agribio Chemicals s.r.l. Nel fascicolo della Sicilfunghi, in realtà, sono stati rinvenuti due preventivi emessi dalla ditta Air System s.r.l., redatti con due *format* diversi (anche nel logo aziendale e nel gruppo firma), ma identici nel contenuto e negli importi. Il fornitore è stato individuato nella ditta Officine Alpi s.r.l., poi sostituita con la "Natur@Ambiente di Garofalo Giovanni", senza alcuna spiegazione logica e, soprattutto, senza una previa nuova indagine di mercato effettuata mediante l'acquisizione di tre preventivi di spesa, redatti da imprese in concorrenza tra loro.

 Inoltre, mentre il legale rappresentante della Officine Alpi s.r.l. unipersonale ha confermato la validità del suo preventivo, il rappresentante della Air System s.r.l., Milan Gianluca, ha riconosciuto uno dei due presenti nel fascicolo, ma ha dichiarato di non avere redatto l'altro (verb. s.i.t. del 19.6.2018, in atti); anche il legale rappresentante della terza ditta originariamente interpellata, la Agribio Chemicals s.r.l., tale Conte Francesco, ha

confermato la paternità del preventivo (verb. s.i.t. del 14.6.2018), ma gli inquirenti hanno constatato la radicale difformità tra la firma ivi apposta e la sottoscrizione del verbale dell'audizione (v. cit., pag. 35);

- per la realizzazione della fungaia, sono stati presentati i preventivi delle ditte Air System s.r.l., Idrotermica F.lli Soldera s.r.l. e Mak Idraulica s.r.l. Il fornitore è stato individuato nella ditta Air System s.r.l., poi sostituita con la "Natur@Ambiente di Garofalo Giovanni", senza alcuna spiegazione logica e, soprattutto, senza una previa nuova indagine di mercato effettuata mediante l'acquisizione di tre preventivi di spesa, redatti da imprese in concorrenza tra loro. La "Natur@ambiente", a sua volta, è stata sostituita con la CO.DI.MAR. s.r.l., con le stesse modalità irregolari. La paternità dei tre preventivi originari è stata comunque confermata dai legali rappresentanti delle ditte;
- per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, sono stati presentati i preventivi delle ditte NTC s.r.l., X-AT s.r.l. e Mastro Component s.r.l. Il fornitore è stato individuato nella ditta NTC s.r.l., poi sostituita con la "Natur@Ambiente di Garofalo Giovanni", senza alcuna spiegazione logica e, soprattutto, senza una previa nuova indagine di mercato effettuata mediante l'acquisizione di tre preventivi di spesa, redatti da imprese in concorrenza tra loro;
- per l'acquisto delle attrezzature di filiera, sono stati presentati i

preventivi delle ditte RI.MA. s.a.s. di Rinaldi Vincenzo, Zaffuto Salvatore & C. s.a.s. e Leone Macchine Agricole s.r.l. I preventivi della seconda e della terza ditta sono stati disconosciuti dai rispettivi legali rappresentanti (verb. s.i.t. di Zaffuto Salvatore del 20.6.2018 e verb. s.i.t. di Leone Maurizio Francesco del 12.6.2018, in atti), che hanno aggiunto di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la Sicilfunghi.

In altri termini, a parte la mancanza di effettiva concorrenza tra alcuni degli operatori che hanno sottoscritto i diversi preventivi, è stato accertato che sono stati presentati dei preventivi falsi per l'acquisto delle attrezzature e dei macchinari (uno dei due rilasciati dalla Air System s.r.l. e quello della Agribio Chemicals s.r.l.) e per l'acquisto delle attrezzature di filiera (quelli delle ditte Zaffuto Salvatore & C. s.a.s. e Leone Macchine Agricole s.r.l.).

Quindi, la società Sicilfunghi ha palesemente violato le condizioni stabilite dalle disposizioni attuative della Misura 121, producendo dei preventivi falsi ed ottenendo un punteggio maggiore di 15 punti. Sotto questo profilo, a poco rileva che, come argomentato dai difensori, la domanda sarebbe rientrata in graduatoria anche in mancanza del punteggio aggiuntivo; in primo luogo, infatti, la mancanza di almeno tre preventivi, redatti da ditte effettivamente in concorrenza fra loro, avrebbe comportato già di per sé l'inammissibilità della domanda di finanziamento, così viziando in fase genetica l'*iter* di concessione dell'aiuto; in secondo luogo, essendo stato accertato che la ditta beneficiaria ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione

sull'autenticità dei preventivi, "*l'operazione di cui trattasi*" deve essere "*esclusa dal FEASR*" e si deve procedere "*al recupero degli importi già versati per tale operazione*" (art. 30 Reg. UE n. 65/2011).

Le cc.dd. irregolarità genetiche comportano che il danno sia pari all'intero importo percepito dalla società beneficiaria, perché, se fossero emerse *ab initio*, avrebbero impedito la concessione dell'intero finanziamento.

Del danno deve rispondere anche l'amministratore dell'epoca, D'Amato Ciro, che ha consapevolmente proposto la domanda corredata delle false dichiarazioni. Egli, infatti, rivestiva un ruolo apicale e, al momento della presentazione dell'istanza per un importo così elevato, non poteva non essere consapevole del raggiro, anche perché i preventivi erano stati artatamente falsificati e, in qualche caso, addirittura attribuiti a ditte con le quali la società non aveva mai nemmeno avuto rapporto commerciali (verb. s.i.t. di Zaffuto Salvatore del 20.6.2018 e verb. s.i.t. di Leone Maurizio Francesco del 12.6.2018, in atti), circostanza, questa, di cui l'amministratore era certamente al corrente.

10.La contestazione nei confronti dei convenuti Cangialosi Filippo, Alfano Carlo, Cesare Antonio Eduardo e D'Amico Antonino Cosimo è limitata alla seconda serie di irregolarità, concernenti l'illegittima concessione delle proroghe.

Come accennato in precedenza, dev'essere esclusa l'illiceità della condotta, già sotto il profilo oggettivo.

Infatti, come correttamente argomentato da diversi convenuti, le

proroghe erano di per sé legittime, atteso che, con decreto dirigenziale n. 2658 del 6 agosto 2012, vigente *ratione temporis*, era stata prevista la possibilità di chiederne diverse adducendo ragioni legate alla difficile congiuntura economica di quel periodo ed alle connesse difficoltà di accesso al credito, come avvenuto nel caso di specie. D'altronde, le proroghe venivano concesse dall'Autorità di Gestione, unica amministrazione competente, non dall'IPA.

Anche la questione della mancanza o della tardività dell'appendice di garanzia non è idonea ad inficiare la legittimità del procedimento seguito, giacché è stato documentalmente provato che l'appendice veniva generata dal sistema SIAN non prima, ma dopo il *placet* dell'Autorità di Gestione.

Infatti, la circolare dell'AGEA n. 31/2012 (all. 16 *bis*), nel dettare le disposizioni operative per la concessione delle proroghe e per il monitoraggio per le opere in corso, prevede al paragrafo 4.2. che "*l'Ente istruttore regionale provvede con proprio atto a comunicare, tramite notifica all'azienda richiedente, l'ammissibilità della proroga*" e che, in particolare, dapprima inserisce al sistema il provvedimento e "*genera il numero di barcode dell'appendice e stampa lo schema dell'appendice*", poi "*notifica all'azienda l'atto di ammissibilità della proroga con allegato lo schema di appendice di garanzia stampato da sistema*". Solo successivamente, "*entro 30 giorni dalla suddetta notifica*", la ditta beneficiaria provvede alla "*apposita appendice di garanzia, da prodursi tramite SIAN*"; indi, l'Ente istruttore regionale acquisisce l'appendice di garanzia, "*ne verifica la completezza e congruenza con i dati presenti a*

sistema", registra i dati, "*rilascia all'azienda ricevuta*" e "*stampa da sistema la richiesta di conferma di validità dell'appendice*"; infine, dopo aver acquisito la conferma di validità da parte della Direzione generale, "*chiude l'istruttoria dell'appendice*" e "*trasmette sollecitamente all'OP AGEA l'originale dell'appendice di garanzia completa della relativa conferma, dandone contestuale comunicazione all'azienda a titolo di ratifica definitiva dell'Atto di proroga*". Se l'azienda non provvede a presentare l'appendice di garanzia entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'atto di ammissibilità della proroga, resta la ferma la scadenza originaria.

E' evidente, pertanto, come i beneficiari non siano tenuti a presentare l'appendice di garanzia prima di venire a conoscenza dell'ammissibilità della proroga; diversamente argomentando, peraltro, si troverebbero a sostenere dei costi (bancari o assicurativi) oggettivamente superflui, sproporzionati e ingiustificati.

La prassi seguita dall'IPA, nella concessione delle proroghe alla società Sicilfunghi, non è pertanto illegittima, essendo dimostrato *per tabulas* che l'appendice veniva generata dal sistema SIAN non prima, ma dopo il *placet* dell'Autorità di Gestione. In ogni caso, poiché la copertura assicurativa si estendeva per le tre semestralità successive al termine di ultimazione dei lavori, non vi sarebbe mai stata un'effettiva scopertura; diversamente, qualora l'AGEA avesse rilevato la mancanza della garanzia, la pratica sarebbe stata rimossa dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

All'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito erariale, sotto il

profilo dell'avvenuta concessione delle proroghe in difetto delle prescritte appendici di garanzia, consegue la reiezione della domanda proposta nei confronti dei convenuti Cangialosi Filippo, Alfano Carlo, Cesare Antonio Eduardo e D'Amico Antonino Cosimo, il cui contributo causale era limitato unicamente alle irregolarità relative alle proroghe.

A tal fine, a nulla rileva che, in qualche caso (come per il Cangialosi), come desumibile dalle intercettazioni, l'intervento fosse frutto di specifici contatti con gli amministratori della ditta, in spregio all'astensione formalmente dichiarata per la sussistenza del conflitto di interessi, in quanto il contributo causale è funzionalmente orientato ad un'attività (la concessione delle proroghe), che, con o senza le previe appendici di polizza, non era di per sé illecita.

I contatti del Cangialosi si desumono dalle seguenti intercettazioni:

- in diverse conversazioni, egli parla delle questioni delle proroghe (conv. delle 17:58 del 29.8.2017, intrattenuta con il titolare dello studio Puccio, ovverosia Puccio Riccardo, e poi con Sclafani Francesco);
- in altre, egli si attiva per sanare le irregolarità commesse dalla ditta (conv. delle 09:13 del 6.9.2017, nel corso della quale spiega al Puccio che il prospetto predisposto da Spinella Ciro non andava bene, perché non erano stati inseriti i pagamenti successivi al I SAL; analoga la conv. delle 10:27 del 7.9.2017), ad esempio per capire come annullare l'appendice della polizza già prodotta dalla Sicilfunghi (conv. delle ore 17:10 del 26.9.2017;

conv. delle 11.20 del 27.9.2017), preoccupandosi anche di contattare direttamente il legale rappresentante della Cooperativa (conv. delle 17:31 del 26.9.2017), invitandolo a provvedere urgentemente (conv. delle 08:36 del 28.9.2017); onde sollecitare la presentazione delle appendici di polizza, si premura di impartire istruzioni precise (a Staropoli Salvatore, come da conv. delle 11:53 del 28.9.2017 e da conv. delle 12:17 in pari data), anche segnalando l'urgenza degli adempimenti (conv. delle 11:36 del 2.10.2017) e bacchettando gli interlocutori perché non comprendono l'importanza di ottemperare velocemente a quanto richiesto (conv. delle 11:11 del 3.10.2017);

- in altre, il Cangialosi ha contatti con il legale rappresentante della Sicilfunghi (conv. delle 20:41 del 15.11.2017), al quale impartisce specifiche istruzioni (convv. delle 17:25 e delle 17:30 del 5.12.2017);
- in altre ancora, egli dialoga con i colleghi sull'eventualità di una proroga, dicendo che gli servono ancora alcuni mesi di tempo per chiudere meglio i pagamenti (conv. delle 10:36 del 5.2.2018), anche mettendoli in contatto con Puccio Riccardo (conv. delle 08:38 del 7.2.2018) e facendosi parte diligente con il rappresentante della Sicilfunghi, per rassicurarlo sulla probabilità di concessione di un'ulteriore proroga (conv. delle 19:20 del 12.2.2018).

L'insussistenza dell'elemento oggettivo renderebbe del tutto superflua, oltre che la pronuncia sull'eccezione di prescrizione

parziale, anche l'analisi dell'elemento soggettivo per i rimanenti convenuti, che peraltro dovrebbe essere certamente escluso per il Cesare in considerazione del mancato coinvolgimento nel procedimento penale e negli accordi corruttivi e, per l'Alfano, in quanto non emergono specifici contatti finalizzati a favorire la ditta Sicilfunghi.

Anche quanto al D'Amico, è pacifico che questi non è mai stato ritenuto, nemmeno in sede penale, come inserito nella presunta associazione a delinquere gestita dal Cangialosi, né è mai stato coinvolto nelle diverse fattispecie criminose contestate ai funzionari dell'IPA, tant'è che è stato attinto solo da altre e residuali ipotesi criminose, rivelatesi *illico et immediate* parzialmente infondate e, dunque, fatte oggetto di archiviazione.

Dagli atti del procedimento penale, pertanto, non è possibile desumere alcuna consapevolezza, in capo al convenuto, dell'esistenza di eventuali accordi corruttivi.

Anche la tesi attorea, secondo la quale vi sarebbe stato un reciproco scambio di utilità tra il Cangialosi e il D'Amico, risulta del tutto destituita di fondamento, atteso che le pratiche citate a tal fine come di interesse del comparente (diverse da quelle oggetto del presente giudizio) non sono mai state oggetto di istruttoria e successiva liquidazione delle somme, perché dichiarate irricevibili o altrimenti non idonee per la percezione del finanziamento.

Nello specifico:

- la domanda di aiuto dei fratelli Guttadauro non ha mai ottenuto

alcun risultato, tant'è che dopo l'annullamento *in parte qua* da parte del tribunale del Riesame la stessa Procura penale ha rinunciato alla contestazione dell'illecito;

- la pratica del Comune di San Cipirello non è stata accolta dall'IPA, perché difettava uno dei presupposti essenziali, ovverosia l'inserimento dell'opera da finanziare nel piano triennale delle opere pubbliche; trattandosi peraltro di una questione di interesse pubblico (volendosi adibire a parcheggio un'area confiscata ai sensi della legislazione antimafia), è verosimile che sia stato ritenuto opportuno convocare il Sindaco per cercare di trovare una soluzione, anche se invano;
- quanto alla vicenda del Consorzio Agrario Provinciale di Palermo, il D'Amico si è limitato ad assegnare il controllo *ex post* al Cangelosi e ad un altro funzionario, senza alcuna interferenza nel merito; peraltro, il Cangelosi era per l'appunto il responsabile dell'Unità di Monitoraggio e Controllo e, dunque, oggettivamente legittimato ad effettuare i controlli successivi;
- quanto alle pratiche Sileci e Coltivazioni Solari s.r.l., non vi è mai stato alcun finanziamento, giacché vi erano delle criticità non superabili.

Infine, dalle intercettazioni e dalle prove documentali non emerge alcuna incidenza causale della condotta del D'Amico nell'illecito concernente la pratica Sicilfunghi, giacché non risulta in alcun modo che vi sia mai stato specificamente coinvolto.

Ne consegue la reiezione della domanda proposta nei confronti del

D'Amico, del Cesare e dell'Alfano, sia per mancanza di prova dell'elemento soggettivo doloso, che per difetto di qualsivoglia incidenza causale della loro condotta sulla specifica fattispecie di responsabilità erariale contestata in questa sede.

11.In conclusione, la domanda dev'essere accolta, a titolo di dolo e in solido tra loro, soltanto nei confronti della ditta Sicilfunghi Soc. Coop. a r.l. e di D'Amato Ciro (in proprio), per l'intero danno riveniente dall'indebita percezione della somma di euro 802.419,81, a valere sul PSR Sicilia 2007/2013 (Misura 112 "Pacchetto Giovani", collegata alla Misura 121 - "*Ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo*").

Gli importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dagli eventi lesivi e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulle somme così rivalutate sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Non è invece possibile esercitare il potere riduttivo dell'addebito, non trattandosi di ipotesi di responsabilità per colpa grave.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Dev'essere, invece, rigettata la domanda proposta nei confronti di Cangialosi Filippo, Alfano Carlo, Cesare Antonio Eduardo e D'Amico Antonino Cosimo.

In loro favore, devono essere liquidate le spese di lite, da porre a carico

dell'Amministrazione di appartenenza. Tenendo conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, da porre ai minimi tariffari ed in relazione al *quantum* complessivo della domanda, contestato a tutti i convenuti per intero trattandosi di un illecito di natura dolosa, le spese devono essere determinate in euro 7.100,00 (settemila e cento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti della Sicilfunghi Soc. Coop. a r.l., in persona dei legali rappresentanti *pro - tempore* D'Amato Ciro, Staropoli Salvatore e Staropoli Ciro, nonché nei confronti di D'Amato Ciro in proprio, Cangialosi Filippo, Alfano Carlo, Cesare Antonio Eduardo e D'Amico Antonino Cosimo;

CONDANNA

i convenuti Sicilfunghi Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro – tempore*, e D'Amato Ciro, in proprio, al pagamento in favore dell'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in solido tra loro, della somma di euro 802.419,81 (ottocento duemila e quattrocento diciannove/81), oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo; li condanna, altresì, al pagamento in solido delle spese di giudizio in favore dello Stato, che liquida in complessivi euro

994,44 (novecento novantaquattro/44);

RIGETTA

la domanda proposta nei confronti dei convenuti Cangialosi Filippo, Alfano Carlo, Cesare Antonio Eduardo e D'Amico Antonino Cosimo;

liquida le spese di lite, in favore di ciascuno, in euro 7.100,00 (settemila e cento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendole a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

LA PRESIDENTE

Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 febbraio 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*f.to digitalmente)*

Originale sentenza	€ 288,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 19,65
Totale spese	**€ 323,65**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
firmato digitalmente